



Provincia di Modena

Area Ambiente e Sviluppo Sostenibile



/ servizio risorse del territorio e impatto ambientale / documenti /



## **VARIANTE GENERALE AL P.I.A.E.**

Piano Infraregionale delle  
Attività Estrattive

(L.R. 17/91 e successive modifiche)

**DEDUZIONE ALLA RISERVE FORMULATE  
DALLA GIUNTA REGIONALE CON  
DELIBERA N. 1420 DEL 15/09/2008**

**V.19**

## **GRUPPO DI LAVORO**

### **RESPONSABILE DEL PROGETTO:**

Alberto Pedrazzi - Dirigente del Servizio Risorse del Territorio e Impatto Ambientale –  
Provincia di Modena

### **ELABORAZIONE DEL PROGETTO:**

#### **PROVINCIA DI MODENA**

Giorgio Barelli , Maria Cristina Sereni, Liliana Ronconi , Iolanda Cavedoni, Debora Arletti, Marina Maffei , Cecilia Giusti , Roberto Ori , Rita Nicolini, Francesca Lugli, Paolo Corghi, Eriuccio Nora, Nadia Quartieri, Gualtiero Agazzani, Barbara Nerozzi, Alessandro Manni.

#### **CONSULENTE LEGALE**

Anna Maria Vandelli

#### **CONSULENTI ESTERNI**

Marta Guidi, Smone Barbieri, Annalisa Parisi, Daniele Bonaposta



Università degli Studi di Bologna

**DISTART**

Dipartimento di Ingegneria delle Strutture, dei Trasporti, delle Acque, del Rilevamento e del Territorio

Alberto Montanari, Paolo Gelli



Per ARPA Ingegneria Ambientale

Barbara Villani – Responsabile Area Ecosistemi Idrici-Suolo-Rifiuti

Emiliano Altavilla, Monica Branchi, Monica Carati, Andrea Chahoud, Rosalia Costantino, Leda Ferrari, Federico Montanari, Irene Montanari, Giacomo Zaccanti

Per ARPA Sezione Provinciale di Modena

Vittorio Boraldi – Direttore di Sezione


Daniela Sesti – Responsabile Servizio Sistemi Ambientali

Paola Bonini, Daniela Corradini, Anna Maria Manzieri, Marcella Zombini

### **REDAZIONE DELLA CARTOGRAFIA DI BASE DEL PROGETTO:**

#### **PROVINCIA DI MODENA**

Stefano Pezzi , Daniela M. Ori



Raffaele Pignone, Marco Pizzio, Maria Teresa De Nardo, Lorenzo Del Maschio

## Indice

<b>1. Relazione illustrativa – volume 3 progetto di piano</b>	<b>4</b>
1.1 - <i>Riserva relativa Polo 5 – Via Pederzona</i>	4
Deduzione alla Riserva 1.1	4
1.2 - <i>Riserva relativa Polo 11 – Bazzano</i>	6
Deduzione alla Riserva 1.2	6
1.3 - <i>Riserva relativa Polo 22 – La Pianazza</i>	8
Deduzione alla Riserva 1.3	8
1.4 - <i>Riserva relativa Poli 23 “La Forna – Pascoletti”, 24 “Casa Storta”, 25 “La Disturbata nuova”, 26 “Fondo Giulia”, 27 “fondo Manarina”, 28 “Dogaro”, 29 “Fondo Beneficio”</i>	9
Deduzione alla Riserva 1.4	9
1.5 - <i>AEC perimetrato La Fiancata – Fiumalbo</i>	12
Deduzione alla Riserva 1.5	12
1.6 - <i>AEC non perimetrato Prignano sulla Secchia</i>	14
Deduzione alla Riserva 1.6	14
1.7 - <i>Riserva relativa alle sinergie tra attività di cava e realizzazione di invasi ad uso plurimo</i>	15
Deduzione alla Riserva 1.7	15
<b>2. Norme Tecniche di Attuazione – volume 1 Norme di attuazione del piano</b>	<b>18</b>
2.1 - <i>Premessa</i>	18
Deduzione alla premessa 2.1	18
2.2 - <i>Art. 1 Definizioni</i>	20
Deduzione alla Riserva 2.2	20
2.3 - <i>Art. 3 PIAE: oggetto, indirizzi strategici.</i>	24
Deduzione alla Riserva 2.3	24
2.4 - <i>Art. 4 PIAE: strumenti di attuazione</i>	25
Deduzione alla Riserva 2.4	25
2.5 - <i>Art. 5 PIAE: revisione verifica e monitoraggio.</i>	27
Deduzione alla Riserva 2.5	27
2.6 - <i>Art. 6 PIAE: Validità e misure di salvaguardia</i>	30
Deduzione alla Riserva 2.6	30
2.7 - <i>Art. 7 PIAE: Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali. Esonero.</i>	32
Deduzione alla Riserva 2.7	32
2.8 - <i>Art. 8 Ambito di applicazione del PIAE. Esclusioni</i>	33
Deduzione alla Riserva 2.8	33

<b>2.9 - Art. 9 PIAE: validità ed efficacia. Esaurimento dell'efficacia.</b>	<b>34</b>
<b>Deduzione alla Riserva 2.9</b>	<b>34</b>
<b>2.10 - Art. 10 PIAE e i piani sovraordinati: PTPR e PTCP. Criteri per l'individuazione delle aree destinate a poli estrattivi e ad ambiti estrattivi comunali.</b>	<b>37</b>
<b>Deduzione alla Riserva 2.10</b>	<b>37</b>
<b>2.11 - Art. 11 PIAE: criteri ed indirizzi di carattere ambientale per l'individuazione delle destinazioni d'uso finale.</b>	<b>38</b>
<b>Deduzione alla Riserva 2.11</b>	<b>38</b>
<b>2.12 - Art. 12 PIAE: criteri ed indirizzi di carattere ambientale per l'attività di sistemazione finale e di recupero.</b>	<b>39</b>
<b>Deduzione alla Riserva 2.12</b>	<b>39</b>
<b>2.13 - Art. 13 Piano di monitoraggio ambientale. Prescrizioni</b>	<b>41</b>
<b>Deduzione alla Riserva 2.13</b>	<b>41</b>
<b>2.14 - Art. 14 PIAE: gli impianti di trasformazione</b>	<b>43</b>
<b>Deduzione alla Riserva 2.14</b>	<b>43</b>
<b>2.15 - Art. 15 PIAE: la demolizione-trasferimento degli impianti di trasformazione</b>	<b>46</b>
<b>Deduzione alla Riserva 2.15</b>	<b>46</b>
<b>2.16 - Art. 16 Poli Estrattivi</b>	<b>47</b>
<b>Deduzione alla Riserva 2.16</b>	<b>47</b>
<b>2.17 - Art. 19. PIAE: modifiche alle previsioni delle quantità</b>	<b>50</b>
<b>Deduzione alla Riserva 2.17</b>	<b>50</b>
<b>2.18 - Art. 20. Profondità massima di escavazione</b>	<b>53</b>
<b>Deduzione alla Riserva 2.18</b>	<b>53</b>
<b>2.19 - ART. 21. PAE: Finalità e oggetto</b>	<b>54</b>
<b>Deduzione alla Riserva 2.19</b>	<b>54</b>
<b>2.20 - Art. 23. PAE. Procedure per l'approvazione</b>	<b>55</b>
<b>Deduzione alla Riserva 2.20</b>	<b>55</b>
<b>2.21 - Art. 24.PAE:strumenti di attuazione.Accordo, convenzione e autorizzazione</b>	<b>56</b>
<b>Deduzione alla Riserva 2.21</b>	<b>56</b>
<b>2.22 - Art. 26. Cave abbandonate e non sistemate</b>	<b>57</b>
<b>Deduzione alla Riserva 2.22</b>	<b>57</b>
<b>2.23 - Art. 27. Termini per gli interventi di sistemazione finale</b>	<b>59</b>
<b>Deduzione alla Riserva 2.23</b>	<b>59</b>
<b>2.24 - Art. 28. attuazione mediante accordi e convenzioni. Contenuti. Cauzione o fideiussione a garanzia del recupero e degli altri obblighi</b>	<b>60</b>
<b>Deduzione alla Riserva 2.24</b>	<b>60</b>
<b>2.25 - Art. 36. Responsabile dei lavori e della sicurezza</b>	<b>64</b>
<b>Deduzione alla Riserva 2.25</b>	<b>64</b>
<b>2.26 - Art. 42. Modalità di coltivazione</b>	<b>65</b>
<b>Deduzione alla Riserva 2.26</b>	<b>65</b>

<b>2.27- Art. 43. Pendenza delle scarpate.</b>	<b>66</b>
<b>Deduzione alla Riserva 2.27</b>	<b>66</b>
<b>2.28 - Art. 46. Tutela delle acque sotterranee e monitoraggio della falda</b>	<b>67</b>
<b>Deduzione alla Riserva 2.28</b>	<b>67</b>
<b>2.29 - Art. 52. Tutela della rete viabile pubblica</b>	<b>68</b>
<b>Deduzione alla Riserva 2.29</b>	<b>68</b>
<b>2.30 - Art. 56. Indirizzi per la utilizzazione dei materiali provenienti da interventi idraulici o di rinaturazione in aree demaniali.</b>	<b>70</b>
<b>Deduzione alla Riserva 2.30</b>	<b>70</b>
<b>2.31 - Art. 57. Commissione tecnica infraregionale</b>	<b>71</b>
<b>Deduzione alla Riserva 2.31</b>	<b>71</b>
<b>3. Norme Tecniche di Attuazione – volume 2 Schede monografiche dei poli e ambiti estrattivi comunali perimetrali</b>	<b>72</b>
<b>3.1 - Riserva</b>	<b>72</b>
<b>Deduzione alla Riserva 3.1</b>	<b>72</b>
<b>3.2 – Riserva</b>	<b>73</b>
<b>Deduzione alla Riserva 3.2</b>	<b>73</b>

## 1. RELAZIONE ILLUSTRATIVA – VOLUME 3 PROGETTO DI PIANO

### 1.1 - RISERVA RELATIVA POLO 5 – VIA PEDERZONA

*si esprime una riserva relativa al polo 5, volta a chiarire come si estrinseca la "priorità di pianificazione", assegnata a questo polo. Inoltre si fa presente che come previsto nel PROGRAMMA BACINI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE, parte integrante della Variante al PTCP in attuazione del PTA regionale, approvata con delibera del Consiglio Provinciale n.110 del 18 luglio 2007, nell'ambito del POLO 5 in questione, il Piano degli interventi urgenti per fronteggiare la crisi idrica ex OPCM 3258/2007 ed in particolare il decreto del Presidente della Giunta Regionale n.163 del 11 luglio 2008 prevede la realizzazione di un vaso mediante la escavazione di circa 3 milioni di mc tra ghiaie e sabbie. Tale previsione trova conferma planimetrica negli elaborati al contrario dell'indicazione del volume di escavazione che ragionevolmente va ad integrare quello riportato negli elaborati di piano (relazione-volume 3-progetto di piano e relazione-volume 2 schede monografiche dei poli e AEC perimetrali). Si invita la Provincia a conformare le previsioni del POLO 5 a quanto previsto dalla pianificazione ordinaria ed emergenziale.*

#### DEDUZIONE ALLA RISERVA 1.1

#### IMPLICITAMENTE ACCOLTA

Si precisa innanzi tutto che la "priorità di pianificazione" assegnata al polo 5 si è già sostanzialmente estrinsecata all'interno della redazione del PIAE con valenza ed effetti di PAE comunale.

L'indicazione di precedenza "va infatti riferita alla scelta preferenziale, contenuta nel Documento Preliminare licenziato dalla Conferenza di Pianificazione del PIAE, come definita in particolare all'Obiettivo generale n° 3 ("Minimizzare gli impatti temporanei e permanenti"), da perseguire attraverso le azioni di "dare priorità agli interventi su poli esistenti", e "minimizzare gli spostamenti del materiale" (in quanto nel Polo 5 hanno già trovato, e troveranno, ricollocazione, alcuni dei frantoi oggi ubicati sul fiume Secchia).

Il Polo 5 è stato quindi assunto come elemento di pianificazione, prioritario rispetto ad altre scelte potenziali di piano (quali il potenziamento di altri poli preesistenti nella conoide del Secchia, la scelta di nuovi poli estrattivi sovracomunali nelle conoidi del Secchia e del Panaro, il decentramento locale di volumetrie in Ambiti estrattivi comunali, ecc).

Nel PIAE adottato, infatti, il Polo 5 ricopre un ruolo strategico sia per il bacino estrattivo della conoide del fiume Secchia, ma in generale per tutto il PIAE, avendo disponibilità di una significativa percentuale della potenzialità estrattiva complessiva di Piano.

Per quanto riguarda invece il rapporto tra la pianificazione estrattiva per il Polo 5 ed il Piano degli interventi urgenti per fronteggiare la crisi idrica ex DPCM 3258/2007, si precisa quanto segue:

- la Provincia in sede di pianificazione, al fine di assicurare un ordinato svolgimento dell'attività estrattiva e del governo del mercato dei materiali, materie di competenze del PIAE, con l'intento di monitorare e garantire un rapporto tra fabbisogni e programmazione di livello almeno provinciale dell'attività, ha preso atto che nel Programma Bacini a Basso Impatto Ambientale (da ultimo delibera del Consiglio Provinciale del 18 luglio 2007 di adozione della Variante al PTCP in attuazione del PTA regionale), e nel Piano degli interventi urgenti per fronteggiare la crisi idrica (ex DPCM 3258/2007, e D.P.G.R. 163/2008), fosse prevista la realizzazione di un invaso nell'ambito del previsto Polo 5 in questione.

In ragione della assunzione di detti strumenti, la Provincia in sede di redazione del PIAE con Valenza di PAE per i Comuni (tra questi Modena e Formigine), anche in conformità a quanto dispone l'art. 23, comma 3, della LR 7/2004, nel determinare i quantitativi da assegnare ai singoli Poli, ha riservato specifiche quantità di materiale a opere ambientali (tra queste gli invasi a basso impatto ambientale art. 16, comma 8.b, NTA PIAE); per l'intero PIAE i volumi vincolati ad opere naturalistico-idrauliche sono 12.800.000 m<sup>3</sup> rispetto al complessivo 23.550.000 m<sup>3</sup>. In funzione di tale destinazione il PIAE/PAE ha previsto tra le destinazioni finali ammesse anche quella a Bacino, all'interno del perimetro di Polo 5 e a ciò ha riservato 3.000.000 m<sup>3</sup>.

In tal modo la Provincia di Modena ha ricondotto questa fattispecie di destinazione finale (che deriva dalla procedura emergenziale) nella programmazione generale, ordinando in tal modo il mercato e il consumo del territorio, includendo pertanto nella potenzialità estrattiva assegnata dal PIAE 2008 al Polo 5 (9.880.000 m<sup>3</sup>) il quantitativo connesso con la realizzazione del bacino (3.000.000 m<sup>3</sup>).

## 1.2 - RISERVA RELATIVA POLO 11 – BAZZANO

*si esprime una riserva relativa al polo 11 volta a chiarire le modalità attuative in relazione alla dichiarazione secondo la quale una parte dei quantitativi sarà escavabile solo a seguito della realizzazione di interventi di riqualificazione fluviale del Panaro e a coordinarne l'attuazione ed il recupero con il limitrofo polo Padulli, sito in Provincia di Bologna;*

### DEDUZIONE ALLA RISERVA 1.2

#### ACCOLTA

Nel caso specifico di Savignano citato nella riserva regionale, il PIAE non ha valenza di PAE comunale.

La disciplina del POLO 11 assume come finalità indiretta l'obiettivo della riqualificazione dell'asta del fiume Panaro attraverso la demolizione o delocalizzazione di complessivi 5 impianti pre-esistenti (frantoi oggi ancora presenti sulle sponde del fiume Panaro).

Questo impegno è già stato formalizzato con specifici accordi siglati con le Amministrazioni interessate.

Le norme del PIAE prevedono che il PAE, ed in particolare gli Accordi, debbano disciplinare e garantire, anche con apposite fidejussioni, l'obiettivo di carattere ambientale di risistemazione idraulico naturalistica delle fasce fluviali.

Per le aree poste sul fiume Panaro, le prescrizioni prevedono inoltre che i progetti di recupero finale delle aree debbano essere coerenti con i contenuti dello "Studio per la riqualificazione del medio corso del fiume Panaro", che la Provincia di Modena ha appositamente commissionato alla Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale (prof. Rinaldi).

Per quanto riguarda infine il coordinamento dell'attuazione e del recupero relativo al Polo 11 "Bazzano", con il limitrofo polo Padulli, sito in Provincia di Bologna, si condivide la riserva della Regione, ma sino ad oggi non è stato possibile formalizzare il coordinamento. I Poli benché siano contigui, non hanno sino ad oggi acquisito la qualifica di Poli valenza sovraprovinciale; tale fatto impedisce di introdurre da parte della Provincia all'interno del PIAE una forma di coordinamento interprovinciale tra i quattro Enti che hanno competenze per la pianificazione estrattiva (Province e Comuni). Detti enti hanno quindi pianificato ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze (rispettivamente Provincia di Bologna, Provincia di Modena, Comune di Savignano sul Panaro e Comune di Bazzano).

L'esigenza manifestata dalla Regione è un'opportunità per introdurre nella scheda monografica del Polo 11 la seguente prescrizione:



“Nella predisposizione del progetto di sistemazione finale del Polo 11, i privati devono recepire le eventuali indicazioni per un intervento coordinato con il Polo Padulli. La Provincia auspica anche l'intervento della Regione con funzione di coordinatore degli enti locali, per l'esame delle tematiche e delle proposte progettuali connesse al ripristino finale dell'area “Paduli – Polo11”.

### 1.3 - RISERVA RELATIVA POLO 22 – LA PIANAZZA

*si esprime **una riserva** relativa al polo 22 per chiarire se l'area in questione è stata effettivamente declassata ad AEC;*

#### DEDUZIONE ALLA RISERVA 1.3

#### ACCOLTA

Si ritiene assolutamente pertinente la richiesta di chiarimenti RER, in quanto nei testi del PIAE compaiono alcune indicazioni puntuali, sulla base delle quali l'area estrattiva "La Pianazza" in questione sembrerebbe essere stata declassata ad AEC.

Si tratta di errore materiale, dovuto alla persistenza di refusi, in quanto la versione corretta e' quella riportata nelle schede monografiche (Relazione-Volume 2 - "Schede monografiche dei poli e AEC perimetrali"), in cui "La Pianazza" - Polo 22 compare come polo estrattivo sovracomunale, e non come Ambito Estrattivo Comunale di valenza locale.

Tale indicazione trova inoltre riscontro anche nel PAE comunale (adottato congiuntamente al PIAE, in quanto il Comune di Prignano sulla Secchia ha sottoscritto l'Accordo per dare al PIAE in esame valenza ed effetti di PAE comunale).

Si ritiene pertanto di accogliere la Riserva RER, apportando le conseguenti modifiche agli specifici elaborati di Piano ("Relazione - Volume 3 - Progetto di Piano" e "Relazione -Volume 2 - Schede monografiche dei poli e AEC perimetrali"), in merito alla identificazione certa dubbia della previsione estrattiva della Pianazza come Polo 22.

**1.4 - RISERVA RELATIVA POLI 23 "LA FORNA – PASCOLETTI", 24 "CASA STORTA", 25 "LA DISTURBATA NUOVA", 26 "FONDO GIULIA", 27 "FONDO MANARINA", 28 "DOGARO", 29 "FONDO BENEFICIO"**

si esprime **una riserva** relativa ai poli 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 volta a motivare l'inserimento di ben sette nuovi poli estrattivi di limi argillosi per rilevati e verificare l'opportunità del loro mantenimento in piano, nonché la reale capacità del mercato di assorbimento di tali materiali e a studiare meccanismi di attivazione sperimentali e differenziati;

**DEDUZIONE ALLA RISERVA 1.4**

**ACCOLTA ED INTEGRATA CON MOTIVAZIONE**

La motivazione per l'inserimento di sette nuovi poli estrattivi di limi argillosi per rilevati, e, di conseguenza, la necessità del loro inserimento in Piano, discende sia da un contributo regionale alla Conferenza di Pianificazione, che da una successiva specifica clausola dell'Accordo di Pianificazione.

Già nel Documento Conclusivo della Conferenza di Pianificazione (LR 20/2000), era stata esplicitamente prevista una voce relativa al "Progetto Strada Cispadana", in cui si precisava che:

*"Tra le infrastrutture viarie elencate al capitolo n. 8 del Quadro Conoscitivo, è contemplata la realizzazione della Strada Cispadana.*

*Recentemente il Consiglio Regionale ha approvato, su proposta della Giunta, la delibera n. 64 del 05.07.2006 "Approvazione del programma per la realizzazione delle autostrade regionali". Tale provvedimento prevede la riconfigurazione della strada Cispadana da strada a scorrimento veloce ad autostrada, con conseguente modificazione delle caratteristiche tecniche del manufatto.*

*Pur non essendo attualmente disponibili elaborati progettuali di dettaglio che riportino le quantificazioni dei volumi di inerti necessari per la realizzazione dell'opera, si è provveduto ad elaborare una nuova stima dei fabbisogni sulla base delle indicazioni contenute nella citata delibera nonché nella documentazione allegata allo studio di fattibilità prodotto da ERVET.*

*A seguito di tale revisione il fabbisogno è stato stimato in complessivi 6.500.000 m<sup>3</sup>.*

*La tabella relativa alle infrastrutture viarie, contenuta nel capitolo n. 8 del Quadro Conoscitivo, nonché tutte le altre collegate, debbono pertanto ritenersi modificate a seguito di tale nuova indicazione.*

*Tali volumi debbono essere ritenuti puramente indicativi, l'esatta quantificazione del materiale necessario, potrà essere determinato solo al momento della presentazione della proposta progettuale e pertanto, qualora necessario, il fabbisogno dovrà essere ridefinito."*

La Regione Emilia Romagna all'interno dell'Accordo di Pianificazione stipulato e sottoscritto con la Provincia di Modena (che peraltro determina l'obbligo per la Provincia di Modena di conformarsi alle determinazioni ivi concordate, ai sensi dell'art. 14, comma 8, della LR n. 20/2000), aveva inoltre richiesto di valutare i fabbisogni di inerti legati alla realizzazione della Strada Cispadana, in relazione alla riconfigurazione della stessa da strada di scorrimento veloce a d autostrada prevista dalla delibera di giunta Regionale n. 64 del 5 luglio 2006.

In sede di elaborazione dei documenti costitutivi la Variante Generale del PIAE per l'adozione, è stato quindi rivisto il fabbisogno d'inerti per la realizzazione della sopraccitata strada. In base agli ultimi dati in possesso degli uffici dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena, il complessivo fabbisogno di inerti per la realizzazione dell'intero sistema costituito dall'autostrada Cispadana e delle sue opere complementari ammonta a 14.870.000 m<sup>3</sup>.

Tuttavia, preso atto del consistente impegno pianificatorio che tali Poli comportano, si recepisce il suggerimento regionale di studiare idonei meccanismi di attivazione sperimentale e differenziati.

In merito alla possibilità del mercato di assorbimento di tali potenzialità di materiali, e della necessità di studiare meccanismi di attivazione sperimentali e differenziati per i Poli, si fa presente che trattandosi di volumi pianificati dal PIAE prioritariamente da mettere a disposizione per una grande opera infrastrutturale (quale la Cispadana), l'esigenza di questi materiali, nei quantitativi pianificati dovrà avvenire in tempi e con modalità compatibili con la realizzazione dell'opera stessa, e quindi concentrati in una tempistica contenuta. Questa tempistica non si adatta operativamente alla possibilità di sperimentare ed attuare con gradualità la pianificazione estrattiva (preso atto dei tempi tecnici ed amministrativi necessari all'inserimento ex-novo di nuovi poli nel PIAE, ma soprattutto per la loro effettiva messa a disposizione dei materiali).

Occorre infine prendere atto che il progetto del tracciato dell'autostrada "Cispadana" non ha ancora raggiunto una versione approvata in via definitiva. Si è posto pertanto il problema di dover individuare aree che garantiscano, in qualsiasi caso, un appropriato rifornimento ai cantieri per la realizzazione dell'infrastruttura. Sarà cura dell'Amministrazione provinciale e di quelle comunali, in sede di coordinamento dell'attuazione dell'opera pubblica, modulare opportunamente le modalità di attuazione dei singoli Poli.

Infine, al momento della scelte delle aree di Polo, si è inoltre tenuto conto anche di uno studio idraulico (Distart Bologna), in cui si individuavano aree nella Bassa Pianura Modenese, idonee alla realizzazione di bacini di laminazione per i canali del Consorzio di Bonifica di Burana, per i quali si è ritenuto potesse esistere una stretta sinergia con le attività estrattive in via di programmazione con il PIAE.

Si sono condivise e assunte nella programmazione dell'attività le considerazioni della Regione, infatti in riferimento ai Poli sono stati previsti i seguenti strumenti operativi: la previsione di stralci o fasi attuative; nel primo quinquennio il rilascio delle autorizzazioni al 50% del potenziale estrattivo per ghiaie e argille. Occorre poi considerare che l'attivazione di questi Poli non è immediata, infatti

dovranno prima procedere alla approvazione dei PAE, in quanto i Comuni interessati non sono tra quelli che hanno chiesto che il PIAE avesse valenza di PAE.

Condividendo le ragioni della riserva si propone di inserire nelle schede monografiche dei Poli di argille della Bassa Modenese, Poli da 23 a 29, la seguente prescrizione:

“Le modalità di attivazione del polo devono essere definite tramite specifici accordi con tutti i soggetti pubblici e privati interessati, tenuto conto delle decisioni assunte in occasione del monitoraggio annuale e delle revisioni del Piano, allo scopo di programmare l'attuazione e in modo tale da ridurre al minimo gli impatti derivanti dalle attività estrattive, secondo quanto previsto dall'art 24 della LR 20/2000”.

### **1.5 - AEC PERIMETRATO LA FIANCATA – FIUMALBO**

*si esprime una riserva relativa all'AEC La Fiancata per invitare la Provincia a verificare la zonizzazione con il Piano territoriale del Parco, alla luce delle modifiche normative effettuate dalla L.R. 6/2005;*

#### **DEDUZIONE ALLA RISERVA 1.5**

La problematica segnalata dalla Regione, della compatibilità dell'intervento estrattivo con la zonizzazione di Parco, era già stata affrontata, e risolta, in occasione del precedente inserimento dell'AEC perimetrato in oggetto, "La Fiancata", in Comune di Fumalbo, all'interno delle Varianti Parziali n° 1 (2000) e n° 2 (2004) al PIAE.

Si richiama quanto già allora emerso:

- l'AEC "La Fiancata" del Comune di Fumalbo è l'unica proposta di attività estrattiva di tipo artigianale relativa alla pietra da taglio per la realizzazione di bozze, lastre ed elementi architettonici, collocata in terreni siti a quota superiore a 1.200 metri (e rientra nella casistica dell'art. 35, comma 2 del NTA del PTCP vigente);

- l'area ricade nella zonizzazione di Pre-parco, del Parco dell'Alto Appennino modenese: la zona di Pre-Parco consiste in una fascia perimetrale di rispetto e di tutela al Parco stesso; il Parco dell'Alto Appennino è dotato di un regolamento di attuazione che disciplina anche le modalità di svolgimento delle attività di cava, che prevede la formulazione obbligatoria del parere del Comitato tecnico scientifico dello stesso Parco;

L'area nel 2008 è stata assoggettata a "Valutazione di incidenza", in quanto l'area di cava rientra ora nei Siti di Interesse Comunitario e nelle Zone di Protezione Speciale, ai sensi delle Direttive Comunitarie (79/409/CEE; 92/43/CEE), e del Decreto Legge del 3.9.2002.

LR 6/95, PIAE, e Parco dell'Alto Appennino

La riverifica richiesta nella segnalazione dalla Regione, sulla base della promulgazione della LR 6/2005, entra ancora nel merito della compatibilità dell'intervento estrattivo dell'AEC perimetrato in oggetto, "La Fiancata", riproposto all'interno della Variante Generale al PIAE 2008 con la zonizzazione di Parco, da affrontarsi dopo le variazioni indotte dalla medesima legge regionale alla zonizzazione di Parco.

I riscontri effettuati permettono le seguenti considerazioni:

- la ex-zona di Pre-parco, ai sensi dell'art. 25 della nuova legge diviene ora "zona e) "area contigua": l'area non ricompresa nel Parco con funzione di transizione e connessione rispetto al territorio del Parco stesso. In tale zona il Piano territoriale del Parco prevede le condizioni di sostenibilità ambientale che devono essere osservate dal PSC nella definizione delle scelte insediative, degli usi e delle attività compatibili con le finalità istitutive del Parco";

- il successivo comma 5 del medesimo articolo, specifica poi che: *“Nelle zone A, B, C e D è vietata l'apertura di miniere e l'esercizio di attività estrattive, anche se previste dalla pianificazione di settore. Nelle aree contigue dei Parchi si applica il medesimo divieto, fatta salva la possibilità del piano territoriale del Parco di prevedere attività estrattive, da attuarsi tramite piani delle attività estrattive comunali, esclusivamente se la gestione e la sistemazione finale delle aree interessate è compatibile con le finalità del Parco ed in particolare contribuisce al ripristino ambientale delle aree degradate. La destinazione finale delle aree estrattive persegue le finalità dell'uso pubblico dei suoli, previo idoneo restauro naturalistico delle stesse, ed è definita dal Piano tenuto conto della pianificazione di settore vigente”.*

### **1.6 - AEC NON PERIMETRATO PRIGNANO SULLA SECCHIA**

*si esprime **una riserva** in merito alla permanenza di eventuali residui dell'obiettivo di quantità di materiali di monte del Comune di Prignano sulla Secchia;*

#### **DEDUZIONE ALLA RISERVA 1.6**

I chiarimenti richiesti in merito alla permanenza nel PIAE 2008 di volumi residui di materiali litici di monte alla disponibilità del Comune di Prignano sulla Secchia, comportano le seguenti precisazioni:

- l'obiettivo di quantità di materiali litici di monte assegnato dal PIAE 1996 al Comune di Prignano sulla Secchia era di 400.000 m<sup>3</sup> in un Ambito Estrattivo Comunale confermato nelle successive Varianti PIAE del 2000 e 2004.
- l'attivazione, previa approvazione di Piano Particolareggiato, dell'AEC "Canneto", non aveva in seguito dato i risultati attesi, quanto alla qualità del materiale estratto: la cava è stato pertanto ripristinata e chiusa senza estrarre le potenzialità autorizzate pari a 400.000 m<sup>3</sup> di calcare;
- tale volume, preso atto dell'ulteriore indisponibilità di nuovi siti di inerti verificata in territorio comunale di Prignano, è stato riassegnato con la Variante Generale 2008 ad altri Comuni interessati.



## **1.7 - RISERVA RELATIVA ALLE SINERGIE TRA ATTIVITÀ DI CAVA E REALIZZAZIONE DI INVASI AD USO PLURIMO**

*si esprime una riserva per invitare la Provincia a verificare i riferimenti e le azioni di coordinamento proposte nella Variante generale al PIAE relativamente alle sinergie tra attività di cava e realizzazione di invasi ad uso plurimo previste per alcuni poli, trattandosi di procedure in via di perfezionamento*

### **DEDUZIONE ALLA RISERVA 1.7**

Si ribadisce al proposito innanzi tutto quanto contenuto nel Documento Preliminare (LR 20/2000) della Variante generale al PIAE licenziato nel dicembre 2006, in cui, al capitolo 3.5, nella illustrazione dell'Obiettivo generale n° 3, "Minimizzare gli impatti temporanei e permanenti", si definiva l'Obiettivo specifico di "Garantire un adeguato recupero finale delle cave", all'interno del quale era prevista l'azione finalizzata a recuperare i poli quali "Aree utilizzabili per la realizzazione di invasi idrici".

Gli indirizzi in merito alla programmazione di Invasi a Basso Impatto Ambientale, così come indicato dalla Regione, sono stati poi perseguiti e puntualmente recepiti nella Variante PIAE 2008 adottata, individuandone sia le azioni di coordinamento generale, sia le sinergie tra attività di cava e realizzazione di invasi ad uso plurimo previste puntualmente per alcuni poli.

Si possono infatti citare al riguardo:

1) nel Volume 3 (Relazione illustrativa, contenente il Progetto di piano), si prevede per l'obiettivo generale n° 2 ("Limitare il consumo di risorse e territorio"), l'obiettivo specifico b), "Valutare la possibilità di applicare profondità di scavo differenziate", mediante il quale si prevede, in merito alle modalità di recupero finale del sito di cava, la possibilità di ridefinire le quote massime di escavazione, in funzione ad esempio del recupero finale a bacini irrigui;

- ancora, l'obiettivo generale n° 2, viene perseguito prevedendo tra le tipologie di recupero del polo, la possibilità di destinare parte delle aree alla realizzazione di bacini irrigui a basso impatto ambientale;

- al capitolo 5.2 Variante al PTCP in attuazione del PTA si dedica poi uno specifico paragrafo agli Invasi a basso impatto ambientale: "Particolare importanza assume, nei rapporti tra il PTA ed il PIAE l'individuazione degli Invasi a Basso Impatto Ambientale, indicati dalla Regione come una delle misure più importanti funzionali alla riduzione del deficit idrico: è fondamentale pianificarne la realizzazione in coordinamento con gli altri strumenti di pianificazione interessati (PIAE e PAE, in particolare, essendo proprio il recupero di cave dismesse propedeutico all'ubicazione di invasi.). Inoltre, è stato predisposto il Programma invasi contenente l'elenco degli invasi e relative fattibilità e priorità, condiviso tra i diversi soggetti coinvolti tra cui Provincia, Consorzi di Bonifica interessati ed

*Amministrazioni Comunali. Gli invasi dovranno essere destinati al reperimento della risorsa idrica; alle proposte sarà attribuita una priorità di realizzazione che dipende principalmente dalla presenza di "volumi" a basso impatto ambientale adeguabili per l'accumulo (golene, ex cave o porzioni di bacini di laminazione), dai deficit del corso d'acqua interessato che possono essere risanati, dalla estensione degli areali irrigui servibili e dai costi unitari di realizzazione e gestione, prima del confronto finale con le amministrazioni interessate. Relativamente al rapporto tra PTA e PIAE è stato concordato l'inserimento nel PIAE della possibilità di ripristino ad invaso a basso impatto ambientale delle sole cave dimesse, individuate dal Programma Invasi".;*

- nella trattazione dell'obiettivo generale n° 3, "Minimizzare gli impatti temporanei e permanenti", l'obiettivo specifico d), "Garantire un adeguato recupero finale delle cave", prevede i criteri di base individuati dalla nuova Variante al fine di esaminare le nuove ipotesi di Polo, anche in relazione al riuso finale del territorio, privilegia riutilizzi che assumano natura pubblica; tra le aree utilizzabili per la realizzazione di invasi idrici si individuano il già deputato Polo 9, cui si potrebbero affiancare i Poli 5 e 12, oltre ai previsti invasi con finalità idrauliche dei Poli 13, 14 e 15;

**2)** nelle Norme tecniche di attuazione del piano (Volume 1), si citano poi:

- il Capo III - Contenuti del PIAE, art. 16, Poli estrattivi (d) comma 8.b: Il PAE può disporre delle quantità indicate nella colonna 2, con esclusione della quota correlata a specifici progetti di qualità ambientale individuati espressamente dal PIAE, dovendo a tal fine individuare le finalità ambientali tra quelle indicate in via generale, in particolare alla realizzazione di bacini irrigui;

- l'Art. 20, Profondità massima di escavazione (p), in cui si prevede che " c) qualora la destinazione finale del sito preveda la realizzazione di bacini ad usi plurimi a basso impatto ambientale, la profondità massima di scavo potrà essere stabilita anche in deroga a quanto stabilito nei precedenti punti a) e b) in sede di redazione del progetto del bacino, tenuto conto delle condizioni idrogeologiche dell'area interessata";

**3)** Nel Volume 2 - Norme tecniche di attuazione - Schede monografiche dei poli e ambiti estrattivi comunali perimetrali, si assegna quale potenziale recupero finale che preveda la realizzazione di Bacini ad usi plurimi a basso impatto ambientale ai seguenti Poli estrattivi sovracomunali:

Polo 5 "Via Pederzona" – Comuni di Modena e Formigine

Polo 9 "Via Graziosi" – Comune di S. Cesario sul Panaro

Polo 10 "Magazzino" – Comuni di S. Cesario sul Panaro e Savignano sul Panaro

Polo 11 "Bazzano" – Comune di Savignano sul Panaro

Polo 12 "California" – Comune di Castelfranco Emilia

Polo 13 "Tre Olmi" – Comune di Modena

Polo 14 "Il Cantone" – Comuni di Modena e Soliera

Polo 15 "Ponte Motta" – Comuni di Carpi e Cavezzo

Polo 23 "La Forna - Pascoletti " – Comune di Finale Emilia

Polo 24 " Casa Storta " – Comune di Finale Emilia

Polo 25 "Disturbata Nuova" - Comune di Mirandola

Polo 26 “Fondo Giulia” – Comune di Mirandola

Polo 27”Fondo Manarina” – Comune di Mirandola

Polo 28 “Dogaro” – Comune di San Felice sul Panaro

Polo 29 “Fondo Beneficio” – Comune di San Felice sul Panaro

Polo 30 “Prati di San Clemente” – Comune di Modena

#### AMBITI ESTRATTIVI COMUNALI PERIMETRATI

AEC “ Fossalta” - Comune di Modena

AEC “ Molino di Saltino” - Comune di Prignano sulla Secchia

AEC “ Molo Garavini” - Comune di Modena

AEC “ Ponte Guerro” - Comune di Spilamberto

AEC “ Rangoni” - Comune di Modena

Ad integrazione di quanto già scritto si manifesta la più completa disponibilità a seguire puntualmente gli iter delle procedure già attivate, ed in via di perfezionamento, per la realizzazione di invasi ad uso plurimo, secondo entrambe le duplici modalità oggi resa possibile dalla pianificazione e dalla legislazione vigente (estrattiva e di tutela delle acque):

**a)** LR 17/91: laddove siano già previsti Poli estrattivi sovracomunali, per i quali il PIAE abbia già individuato, tra le diverse potenziali modalità di destinazione finale, ad escavazione completata, quella di Bacino a basso impatto ambientale (se previsti anche dalla rispettiva pianificazione di settore), si supporterà tale destinazione mediante prescrizioni ed indirizzi di priorità all'interno del PIAE e dei PAE ;

**b)** LR 7/2004 (*pianificazione di settore ordinaria ed emergenziale*): per i casi in cui la sola pianificazione di tutela delle acque preveda Bacini a basso impatto ambientale, si provvederà ad una corretta applicazione del disposto dell'art. 23 della LR 7/2004, facilitandone la realizzazione anche mediante specifiche varianti ai PAE comunali, e successive autorizzazioni estrattive che consentano la immissione sul mercato dei volumi dei materiali di risulta dello scavo dell'invaso.

## 2. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE – VOLUME 1 NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO

### 2.1 - PREMESSA

*Con la variante in esame la Provincia di Modena ha provveduto anche alla riscrittura del corpo normativo che, pur chiara nell'esposizione dei principi, risulta essere approcciata in modo speculativo, nonché appesantita da disposizioni già fissate da leggi vigenti in materia che, comunque, devono essere applicate a prescindere dallo loro elencazione nelle norme del PIAE e che potrebbero essere quindi anche eliminate. Si rimarca infatti il carattere eminentemente tecnico e prevalentemente prescrittivo, calato sulle scelte estrattive, che deve assumere tale corpo normativo.*

#### DEDUZIONE ALLA PREMESSA 2.1

##### FORNENDO I SEGUENTI APPROFONDIMENTI

Le richieste di approfondimento della Regione sono colte dalla Provincia come un'importante occasione per uno scambio formale e propositivo in relazione ad alcuni nodi applicativi e gestionali della normativa in materia di attività estrattiva, problematiche a cui abbiamo cercato di dare risposte nuove e rispetto alle quali è quindi utile e necessario un confronto.

L'impostazione delle NTA del PIAE (quindi anche dei PAE) c'è il tentativo di rispondere a diversi problemi:

a) **formazione.** E' nella prassi concreta che operatori (pubblici e privati) spesso consultano solo le NTA, non leggono manuali e neppure le Relazioni o documenti.

Troppo spesso le norme vengono interpretate da persone che non hanno partecipato alla fase della formazione, soprattutto da tecnici, in termini letterali e senza verificarne il senso in rapporto alla ratio o alla evoluzione della situazione. Da questa esigenza è nato un testo che tenta di fornire agli operatori non solo norme tecniche, ma anche un quadro che possa orientarli, strumenti tendenzialmente completi, nonché alcuni criteri interpretativi e una guida progettuale e applicativa;

b) **unitarietà delle fonti come modalità di attuazione del principio della semplificazione.** Altra difficoltà manifestata dagli operatori è l'assenza di uno strumento capace di fornire loro ogni elemento utile all'esercizio dell'attività (testo unico).

Ovviamente non era possibile esaudire questa richiesta con le sole NTA, ma abbiamo cercato di sostenerla, fornendo un quadro quanto più completo.

c) **valenza di strumento di indirizzo per la tutela del territorio e dell'ambiente per la programmazione comunale e delle fasi di attuazione.** I tecnici (pubblici e privati) manifestano la necessità di avere un sostegno nella redazione ed esame dei progetti, nell'attuare le previsioni generali del PIAE e del PAE, in un contesto di nuove problematiche urbanistiche e ambientali.

Occorrono oggi nuove competenze per gestire la complessità data da una rinnovata pianificazione e delle nuove modalità di attuazione, che con l'eliminazione del PP come strumento generale e obbligatorio, trova nell'Accordo ai sensi dell'art. 24 della LR 7/2004 un momento di realizzazione dei nodi ambientali, economici, strategici.

In relazione a questo aspetto occorre inoltre sottolineare che i PP avevano l'indubbio vantaggio di definire nel dettaglio l'assetto delle aree e la gestione nell'imminenza della suo avvio, con procedure che prevedono la partecipazione dei cittadini. Oggi invece il PAE dovrebbe (ma ovviamente non è di facile attuazione) anticipare previsioni con un orizzonte temporale ampio, oltre i 5 anni del POC. Un problema irrisolto, che quindi sposta sull'Accordo diverse problematiche:

- a. l'Accordo dovrebbe dare cornice all'intero Polo o Ambito, quindi (ancora una volta) anticipare soluzioni a problematiche (tra tutte la destinazione finale in un dettaglio specifico e particolareggiato, ivi comprese le risorse per menzione e gestione) in una fase che spesso è prematura ;
- b. l'accordo come momento di raccordo delle fasi di ripristino e quindi che dovrebbe vedere l'assenso di tutti i soggetti titolari di posizioni giuridicamente tutelate presenti all'interno del Polo / Ambito. Spesso si è in presenza di Poli /Ambiti le cui aree sono di proprietari diversi. Una difficoltà se si pensa che questi soggetti avranno una prospettiva temporale di sfruttamento tra loro diversificata e non sarà facile portarli ad un unico tavolo di concertazione;
- c. vi è il rischio che i comuni non percepiscano, non per volontà ma per carenze strutturali di organico e di nuove professionalità, la reale funzione che assume l'Accordo.

A guida di tale nuova attività tecnico – amministrativa abbiamo posto indirizzi e direttive, mentre le prescrizioni trovano di norma collocazione nell'attività di coltivazione.

**Conclusione:** in ragione di favorire il formarsi di nuovi strumenti e modalità attuative del PIAE e al fine di fornire un contributo ai Comuni impegnati a gestire la materia, si ritiene di confermare la struttura delle Norme.

In relazione alle singole osservazioni si specifica caso per caso come segue.

## 2.2 - ART. 1 DEFINIZIONI

Art. 1 lettera d): si invita la Provincia a **modificare** la definizione di PIAE, allineandosi con quella data dall'art. 23, comma 1, della LR 7/2004. lettere f), g) ed h).

Si invita la Provincia ad **integrare** quindi la definizione di polo e di ambito con quanto stabilito dalla a nota regionale n. 4402 del 10 giugno 1992.

### DEDUZIONE ALLA RISERVA 2.2

#### ACCOLTA

L'uso del termine "urbanistico" è certamente un refuso, determinato dall'aver tradotto un gergo operativo, cogliendo una delle funzioni del PIAE che condivide con gli strumenti urbanistici (generali) la funzione di disciplinare e programmare un uso del territorio in relazione e nella tutela delle altre attività umane, nella localizzazione delle relativa destinazione unitamente alle sue modalità di esercizio. Il linguaggio utilizzato nel PIAE è pertanto parziale.

Conclusione.

La riserva si accoglie e pertanto la lettera d) così formulata,

#### d) PIANO INFRAREGIONALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE: PIAE

E' strumento urbanistico e di programmazione provinciale volto a disciplinare l'attività estrattiva, perseguendo l'obiettivo di contemperare le esigenze produttive del settore con le esigenze di salvaguardia e tutela del patrimonio ambientale e paesistico, individuando il fabbisogno dei diversi materiali con un orizzonte temporale di dieci anni (testo PIAE adottato).

In accoglimento dell'osservazione viene modificata come segue:

#### d) PIANO INFRAREGIONALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE: PIAE

Il piano infraregionale delle attività estrattive (PIAE) costituisce parte del piano territoriale di coordinamento provinciale di cui all'articolo 26 della legge regionale n. 20 del 2000 e ne rappresenta la specificazione per il settore delle attività estrattive. Il PIAE è volto a disciplinare l'attività estrattiva, perseguendo l'obiettivo di contemperare le esigenze produttive del settore con le esigenze di salvaguardia e tutela del patrimonio ambientale e paesistico, individuando il fabbisogno dei diversi materiali con un orizzonte temporale di dieci anni.

\*

Nella redazione del PIAE abbiamo valutato e recepito attentamente la nota regionale n. 4402 del 10 giugno 1992, che fornisce i criteri per la formazione dei piani infraregionali e comunali delle attività estrattive. A conferma si veda quanto si è previsto agli articoli relativi ai mutamenti dei perimetri e dei quantitativi assegnati ai singoli Ambiti.

La natura delle definizioni ci aveva indotto a asciugare e definire in sintesi le categorie senza specifiche tecniche, ma ovviamente nulla osta all'accoglimento delle riserve con conseguente integrazione dei testi e ulteriore specificazione negli articoli di riferimento.

Conseguentemente gli ambiti comunali vengo ora riclassificati in: ambiti comunali non perimetrali (lettera f), nel testo normativo indicati con "Ambiti estrattivi comunali" e ambiti comunali perimetrali indicati nelle norme con "AEC" (lettera h). Ciò anche per non modificare l'intero corpo e le norme dei PAE.

Conclusione:

La riserva si accoglie e la lettera f) dell'art. 1 così formulata,

**f) POLO**

Indica un'area destinata alle attività estrattiva, che manifesta effetti economici, sociali ed ambientali principalmente a livello sovracomunale, effetti che si valutano in relazione ad uno o più dei seguenti elementi: dimensione (estensione territoriale e quantità di materiale estraibile); particolare sensibilità e criticità delle componenti ambientali interessate; particolare rilevanza economica delle risorse estrattive coinvolte. Compete al PIAE la individuazione quantitativa del materiale e la perimetrazione dell'area. (testo PIAE adottato)

Pertanto la lettera f) dell'art. 1 è così modificata:

**f) POLO**

Indica un'area destinata alle attività estrattiva, che manifesta effetti economici, sociali ed ambientali principalmente a livello sovracomunale, effetti che si valutano in relazione ad uno o più dei seguenti elementi: dimensione (estensione territoriale e quantità di materiale estraibile); particolare sensibilità e criticità delle componenti ambientali interessate; particolare rilevanza economica delle risorse estrattive coinvolte. Compete al PIAE la individuazione quantitativa del materiale e la perimetrazione dell'area. Quanto alla definizione quantitativa e limiti dimensionali dei Poli si rinvia alla nota regionale n. 4402 del 10 giugno 1992, la quale fornisce i parametri di riferimento, tuttora validi e condivisi, per definire i poli estrattivi. Nel testo normativo del PIAE sono indicati con il termine "Poli". In particolare sono da considerare POLI:

a) le previsioni estrattive con potenzialità superiore a mc 200.000, che ricadono negli ambiti indicati al terzo comma dell'art. 37 delle norme del Piano Territoriale Paesistico regionale (PTPR) adottato dal consiglio regionale con deliberazione n. 2620 del 29 giugno 1989 e modificata con deliberazione n. 2897 del 30 novembre 1989, attualmente in regime di salvaguardia obbligatoria, fermo restando l'obbligo di dimostrare non altrimenti soddisfacibile lo stimato fabbisogno dei diversi materiali in ambiti territoriali, non oggetto di particolari tutele;

- b) le previsioni estrattive con potenzialità anche inferiori a quelle del precedente punto a), che vadano ad interessare materiali con scarsa diffusione sul territorio regionale e/o costituiscano emergenze di carattere ambientale o scientifico riconosciuto;
- c) le previsioni estrattive di materiali ad uso industriale con potenzialità anche inferiori a quelle del precedente punto a) che riformiscano industrie di trasformazione ubicate fuori del territorio provinciale;
- d) qualsiasi previsione estrattiva avente una potenzialità superiore a mc 500.000

La riserva si accoglie e la lettera g) dell'art. 1 così formulata,

**g) AMBITO ESTRATTIVO COMUNALE**

Indica un'area destinata a attività estrattiva e che non manifesta effetti economici, sociali ed ambientali a livello sovracomunale. Compete al PAE la perimetrazione dell'area e la individuazione quantitativa del materiale estraibile, fermo restando il limite complessivo assegnato dal PIAE (testo PIAE adottato)

Pertanto la lettera g) dell'art. 1 è così modificata:

**g) AMBITO ESTRATTIVO COMUNALE (AEC): A) AMBITO ESTRATTIVO COMUNALE non perimetrato**

Indica un obiettivo di quantità assegnato al Comune e che deve essere localizzata in un'area in zone non tutelate dagli strumenti di pianificazione territoriale sopraordinati. E' un'attività estrattiva e che non manifesta effetti economici, sociali ed ambientali a livello sovracomunale. Compete al PAE la perimetrazione dell'area e la individuazione quantitativa del materiale estraibile, fermo restando il limite complessivo assegnato dal PIAE. Quanto alla definizione quantitativa e limiti dimensionali degli Ambiti si rinvia alla nota regionale n. 4402 del 10 giugno 1992, la quale fornisce i parametri di riferimento, in particolare: la potenzialità estrattiva deve essere inferiore a 500.000 m<sup>3</sup>. Nel proseguo del testo normativo dette aree vengono indicati con "ambiti estrattivi comunali"

La riserva si accoglie e la lettera h) dell'art. 1 così formulata,

**h) AMBITO ESTRATTIVO COMUNALE perimetrato**

Indica un'area destinato ad attività estrattive e perimetrata dal previgente PIAE, in ragione di talune specificità, sebbene non manifesti effetti economici, sociali ed ambientali a livello sovracomunale; analogamente ai Polo, compete al PAE la individuazione quantitativa del materiale e la perimetrazione dell'area. (testo PIAE adottato)

Pertanto la lettera h) dell'art. 1 è così modificata:

**h) AMBITO ESTRATTIVO COMUNALE (AEC): B) AMBITO ESTRATTIVO COMUNALE perimetrato**

Indica un'area destinata ad attività estrattive e perimetrata dal previgente PIAE, in ragione di talune specificità, dettagliate nella nota regionale n. 4402 del 10 giugno 1992, attività che non



manifesta effetti economici, sociali ed ambientali a livello sovracomunale. Quanto alla definizione quantitativa e limiti dimensionali degli Ambiti estrattivi comunali perimetrati si rinvia alla citata nota regionale del 1992, in particolare: la potenzialità estrattiva deve essere inferiore a 200.000 m<sup>3</sup>. Nel proseguo del testo normativo dette aree vengono indicate con “ambiti estrattivi comunali perimetrati”

### **2.3 - ART. 3 PIAE: OGGETTO, INDIRIZZI STRATEGICI.**

*Art. 3: si invita la Provincia **a valutare** il mantenimento dei commi 6, 7 e 8, in quanto non costituiscono una norma ma gli indirizzi che la Provincia stessa si è data per realizzare la variante generale al PIAE.*

#### **DEDUZIONE ALLA RISERVA 2.3**

#### **ESPRIMENDO LE SEGUENTI VALUTAZIONI**

Nella premessa abbiamo illustrato le ragioni della necessità che la Provincia sente di precisare i criteri di carattere ambientale affinché divengano elementi ordinatori nella futura attività di programmazione (PAE) nelle fasi di attuazione (Accordi, piani di coltivazione e sistemazione finale).

Conclusione. Si conferma l'impostazione del testo con la seguente specifica all'art. 3:

9. I Comuni in sede di redazione del PAE e nella predisposizione degli Accordi di cui all'art. 24 della LR 7/2004 devono dare attuazione agli indirizzi di cui ai precedenti commi, specificandoli con riferimento al contesto territoriale e individuando ulteriori iniziative.

## **2.4 - ART. 4 PIAE: STRUMENTI DI ATTUAZIONE**

*Art 4: Si invita la Provincia a **valutare** l'opportunità della modifica di tale norma in relazione alla possibilità di continuare ad effettuare varianti di piani particolareggiati di cui all'art. 8 della LR 17/91, in quanto fattispecie abrogata dalla L.R. 9/99.*

### **DEDUZIONE ALLA RISERVA 2.4**

#### **ESPRIMENDO LE SEGUENTI VALUTAZIONI**

La LR 9/99 ha abrogato una disposizione, eliminando dal sistema attuativo del PIAE/PAE il Piano Particolareggiato, mentre nel 2004 è stato introdotto l'Accordo. Diversi PAE, approvati nel vigore della precedente normativa, comprendono ancora il PP.

Occorre considerare che:

- I contenuti dei PP vigenti sono stati definiti attraverso procedure tipiche che prevedono la partecipazione dei cittadini, mentre gli Accordi della LR 7/ 2004 non prevedono tale fase. Per questi piani omettere la fase del PP significa privare i cittadini della possibilità di fornire/partecipare alla pianificazione, fase non completamente compiuta nel PAE e dal medesimo demandata ai PP (leggesi oggi PUA);
- i PAE vigenti (non adeguati alle modifiche del 99) demandano ai PP anche scelte di diversa natura: territoriale/urbanistico/ambientale/programmazione; questo aspetto è destinato a cadere quando i PAE saranno adeguati alla nuova disciplina.

Abbiamo quindi due ipotesi

- 1) il caso di previsioni di Piani attuativi date da PAE ante 1999 e 2004

Per ammettere la possibilità che dal PAE si possa procedere direttamente attraverso gli Accordi occorre che il PAE medesimo abbia definito i contenuti dell'art. 8 della LR 17/1991;

Le modifiche devono avere procedimento sostanzialmente uguale a quello previsto col rinvio ai PP:

- a) o si considerano questi contenuti parte del PAE e pertanto una loro modifica si può avere solo mediante variante al PAE o si ammette la possibilità di modificarle con uguale procedimento, quindi con variante al PP (oggi procedimento PUA).
- b) nei PP che sono stati approvati e ancora validi spesso c'è una norma che disciplina le eventuali successive modifiche al medesimo Piano; in tal caso l'Amministrazione è obbligata a seguire tale previsione

Si ritiene pertanto che sino a quando non avvenga l'adeguamento alla nuova normativa e al PIAE 2008 i Comuni potranno continuare ad attuare le previsioni con gli strumenti previsti dal PAE vigenti, fatto salva la possibilità di utilizzare direttamente l'Accordo qualora i contenuti dell'art. 8 della LR 17/1991 siano già definiti col PAE (fase transitoria).

2) le modalità attuative dei PAE approvati dopo il 1999, per i quali è pacifico che non è previsto il PP, il cui unico strumento è l'Accordo con i privati. L'accordo spesso è possibile per fasi o stralci attuativi, non per l'intero Polo, stante le difficoltà derivanti dalla presenza di molte proprietà o di poli ampi. In tali casi occorre fornire ai Comuni uno strumento di coordinamento progettuale e di tutela del territorio. Possiamo infatti avere una moltitudine di soggetti, aree non immediatamente coinvolte, privati restii ad anticipare decisioni e assumere impegni per un futuro. Per questa ipotesi, accogliendo la richiesta della Regione, si propone di sostituire la previsione del PP con la facoltà dei Comuni di prevedere un **Piano di Coordinamento**.

Inoltre l'art. 4 comma 8 è così modificato

8. Nel caso in cui il PAE (previgente al PIAE 2008) preveda l'approvazione di piani particolareggiati questi sono sostituiti dalla definizione dell'Accordo ai sensi dell'art. 24 della LR 7/2004, previa acquisizione dei pareri previsti dalla vigente normativa.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Modifica introdotta in relazione alla deduzione alla riserva RER n. 2.4

## 2.5 - ART. 5 PIAE: REVISIONE VERIFICA E MONITORAGGIO.

Art. 5: si invita la Provincia a **integrare** l'articolo con la fattispecie "revisione" o a modificare il titolo dell'articolo stesso che la prevede

### DEDUZIONE ALLA RISERVA 2.5

#### ACCOLTA

La LR 17/1991 indica la verifica come decennale; accanto a questa le Norme vogliono definire altri due strumenti:

- a) la verifica quinquennale: REVISIONE (per errore materiale definita anch'essa come verifica), ossia un momento per controllare ed eventualmente correggere errori difetti o imperfezioni;
- b) monitoraggio, come attività costante, quotidiana nelle aree estrattive e che deve concludersi con la raccolta dei dati annuali e nella relazione annuale.

L'osservazione è quindi da accogliere e si traduce come segue:

- comma 3 (PIAE adottato)

3. Il PIAE è sottoposto a **verifica** ad intervalli intermedi, almeno ogni 5 anni, al fine di:

- a) rilevare l'andamento dei fabbisogni dei materiali e delle quantità di materiale autorizzato;
- b) presidiare le fasi dei ripristini attraverso una puntuale attività di controllo, in collaborazione con le Amministrazioni Comunali e gli enti competenti in materia;
- c) accertare il corretto dimensionamento dei volumi degli inerti estraibili in funzione del soddisfacimento dei fabbisogni previsti, con particolare attenzione ai progetti infrastrutturali che giungano alla fase della realizzazione o che vengano inclusi nei programmi triennali.

- comma 3 come modificato

3. Il PIAE è sottoposto a **revisione** ad intervalli intermedi, almeno ogni 5 anni, al fine di:

- a) rilevare l'andamento dei fabbisogni dei materiali e delle quantità di materiale autorizzato;
- b) presidiare le fasi dei ripristini attraverso una puntuale attività di controllo, in collaborazione con le Amministrazioni Comunali e gli enti competenti in materia;
- c) accertare il corretto dimensionamento dei volumi degli inerti estraibili in funzione del soddisfacimento dei fabbisogni previsti, con particolare attenzione ai progetti infrastrutturali che giungano alla fase della realizzazione o che vengano inclusi nei programmi triennali.

Nell'esame della norma sono quindi emerse ulteriori imprecisioni; conseguentemente sono modificati i successivi commi come segue:

#### PIAE adottato

4. La Provincia effettua il monitoraggio continuo del Piano. In particolare:

- a) il PIAE è sottoposto a **monitoraggio annuale**, mediante la raccolta di dati significativi dell'attuazione delle previsioni del PIAE;
  - b) il PIAE è sottoposto a verifica al quinto anno dalla sua approvazione. In occasione di tale verifica la Provincia, sulla base degli elementi desunti dal monitoraggio annuale, redige una Relazione sullo stato di attuazione del PIAE, nella quale sono contenuti: i dati del monitoraggio; l'andamento dei fabbisogni e la dinamica dell'offerta; lo stato della pianificazione comunale; il rispetto delle prescrizioni impartite in sede di valutazione di impatto ambientale.
5. In sede di verifica quinquennale delle previsioni estrattive la Provincia può riassegnare i volumi destinati ai Poli di valenza sovracomunale e non pianificati dai PAE. Tale nuova assegnazione avviene mediante variante al PIAE.
6. I PAE devono disciplinare tempi e modalità di verifica delle previsioni dell'attività estrattiva contenute nel medesimo Piano.
7. (P) La Giunta riferisce annualmente al Consiglio provinciale, fornendo i dati relativi all'attività di monitoraggio, di cui al precedente comma 4, lett. a).

#### PIAE modificato

4. La Provincia effettua il **controllo** continuo dell'attuazione del Piano. In particolare:

- a) il PIAE è sottoposto a **monitoraggio annuale**, mediante la raccolta di dati significativi dell'attuazione delle previsioni del PIAE;
  - b) il PIAE è sottoposto a **revisione** al quinto anno dalla sua approvazione. In occasione di tale revisione la Provincia, sulla base degli elementi desunti dal monitoraggio annuale, redige una Relazione sullo stato di attuazione del PIAE, nella quale sono contenuti: i dati del monitoraggio; l'andamento dei fabbisogni e la dinamica dell'offerta; lo stato della pianificazione comunale; il rispetto delle prescrizioni impartite in sede di valutazione di impatto ambientale. La relazione è presentata al Consiglio provinciale anche per gli adempimenti previsti al successivo comma 5
5. In sede di **revisione** quinquennale delle previsioni estrattive, in base ai dati raccolti e confrontati con le previsioni che hanno determinato le scelte trasfuse nel PIAE 2008, in particolare in relazione ai tempi di realizzazione delle infrastrutture, la Provincia può: modificare i quantitativi in ragione della verifica dell'effettiva attuazione delle infrastrutture e della richiesta di inerti; definire una più articolata prospettiva temporale delle previsioni del PIAE; riassegnare i volumi destinati ai Poli di valenza sovracomunale e non pianificati dai PAE. Tali modifiche sono assunte mediante variante specifica al PIAE, fatto salvo quanto previsto agli art. 18 e 19 seguenti. Per consentire alla Provincia di assumere le opportune determinazioni in occasione della revisione, i PAE devono definire idonei stralci attuativi. In particolare, i POLI nei primi 5 anni di vigenza dei

PIAE 2008 il volume massimo autorizzabile non può essere maggiore al 50% di quello assegnato dal medesimo PIAE 2008.

6. I PAE devono disciplinare tempi e modalità di verifica dell'attività estrattiva contenute nel medesimo Piano di concerto con la Provincia.
7. (P) La Giunta riferisce annualmente al Consiglio provinciale, fornendo i dati relativi all'attività di monitoraggio, di cui al precedente comma 4, lett. a). La relazione redatta in occasione della revisione è presentata al Consiglio provinciale che decide in relazione a quanto previsto al precedente comma 5. Le previsioni contenute nel PIAE 2008 restano valide sino a quanto non venga adottata una nuova variante.

In tal modo si sono modificati i comma 5, 6 e 7 per accogliere, *in parte qua*, le osservazioni relative al fabbisogno, condizionando la attuazione integrale delle previsioni di materiali alla revisione al 5 anno. Modificato anche punto 4.b

## 2.6 - ART. 6 PIAE: VALIDITÀ E MISURE DI SALVAGUARDIA

Art. 6: si invita la Provincia a fornire **chiarimenti** o a valutare l'opportunità di modificare la norma in quanto il comma 2 e il comma 3 appaiono in contrasto fra loro.

\*

Inoltre si invita la Provincia a fornire **chiarimenti** sul comma 4 che offre al comune la possibilità di autorizzare in via transitoria usi diversi del territorio purché non pregiudichino l'attività estrattiva futura in relazione al certificato di destinazione d'uso che su richiesta di un interessato il comune è tenuto a rilasciare.

### DEDUZIONE ALLA RISERVA 2.6

#### FORNENDO I SEGUENTI CHIARIMENTI

Tra il **comma 2 e 3** c'è un rapporto di norma generale / deroga e per altri profili attengono a fattispecie diverse.

Il comma secondo sospende ogni determinazione che possa essere in contrasto col PIAE adottato, non limitando l'efficacia ai procedimenti di PAE, ma ad ogni titolo legittimante interventi in contrasto; il terzo comma contempera e non sospende attuazione alle Convenzioni / Accordi in materia estrattiva perfezionatisi prima dell'adozione del PIAE e purché i lavori abbiano inizio prima dell'approvazione del PIAE. LA stessa disposizione limita e rende inefficaci le autorizzazioni che vengano rilasciate a fini "elusivi", e questa finalità la si desume dal fatto che i lavori non vengano immediatamente iniziati (prima dell'approvazione del PIAE). E' un giusto temperamento tra le posizioni consolidate nel privato e l'attuazione delle previsioni che eventualmente eliminino tali possibilità.

Da una verifica effettuata il caso disciplinato pare non avere riscontri concreti, in quanto la cancellazione riguarda aree non pianificate nei PAE e le nuove aree non hanno in corso interventi in contrasto.

\*

In relazione al **comma 4**. Vi sono aree che sono ai margini delle attività o in cui l'attività è posticipata; si vuole quindi ammettere (assumendo ogni necessaria misura e previa valutazione) la possibilità di altri usi, temporanei o transitori demandando la definizione degli stessi unicamente allo strumento urbanistico comunale (PSC/POC/PUA ecc). Si tratta di una possibilità per dare dinamicità al sistema, la cui introduzione è comunque demandata al PRG o PSC/POC.

In altre parole, le aree, ferma restando l'applicazione delle norme di sicurezza e igienico sanitarie, possono essere utilizzate a usi temporanei, non connesse all'attività estrattiva e non previsti dal PIAE, ma in conformità a strumenti urbanistici comunali e previa acquisizione di nulla-osta (o altro atto comunque denominato) rilasciato dal Comune. Si vuole così impedire che usi temporanei



eventualmente decisi dal Comune possano trovare nel PIAE e nei PAE un ostacolo alla loro realizzazione.

## **2.7 - ART. 7 PIAE: ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI. ESONERO.**

Art. 7: Si invita la Provincia **a valutare** l'opportunità del mantenimento del comma 4 in quanto la fattispecie prevista (comune obbligato all'adozione del PAE che chiede l'esonero) dovrebbe essere risolta in sede di conferenza di pianificazione antecedente la formazione del PIAE di riferimento.

\*

Inoltre si invita la Provincia **a valutare** il mantenimento del comma successivo al 5, che prevede il recepimento delle previsioni del PIAE nel PSC/PRG – zonizzazione o a fornire adeguate motivazioni circa il suo mantenimento.

\*

Infine si invita la Provincia a **reformulare** la numerazione dei commi successivi al 5.

### **DEDUZIONE ALLA RISERVA 2.7**

#### **ACCOLTA, FORNENDO INOLTRE LE SEGUENTI VALUTAZIONI**

In relazione ai **comma 4 e 5**, in sede di conferenza di pianificazione la Provincia insieme a tutti gli altri soggetti interessati hanno individuato gli obiettivi e le scelte strategiche; la individuazione territoriale (localizzazione) dei poli è demandata dalla LR 20 alla fase di adozione. Nella fase tra l'adozione e l'approvazione non è prevista una fase di definizione degli esoneri dalla redazione del PAE.

Nel caso specifico, la Provincia sta elaborando un PIAE con valenza di PAE per 18 Comuni: altri 15 comuni sono chiamati a predisporre il PAE successivamente all'approvazione del PIAE, di cui una parte (n. 10) nei termini di cui alla lettera a) in quanto già dotati di PAE e i rimanenti (n. 5) in quanto privi di strumenti di settore nel termine di cui alla lettera b) del comma 2.

Rimangono 14 Comuni privi dell'onere di predisporre il PAE in quanto privi di previsioni in materia ad opera del PIAE.

In taluni casi, inoltre, la Provincia, dopo avere concesso l'esonero anche sulla base della non immediatezza di certi bisogni (opere pubbliche, riduzione dei fabbisogni nell'edilizia ecc), potrà revocarlo, motivatamente, ad esempio il concretizzarsi di un fabbisogno e in relazione all'evolversi delle fasi di progettazione e della realizzazione di talune opere infrastrutturali.

\*

Si accoglie l'osservazione e si riformula la numerazione dei commi successivi al 5.

## **2.8 - ART. 8 AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PIAE. ESCLUSIONI**

*Art. 8: si chiede di **valutare** l'opportunità del mantenimento dei commi 6 e 7 in quanto pleonastici.*

### **DEDUZIONE ALLA RISERVA 2.8**

#### **FORNENDO LE SEGUENTI VALUTAZIONI**

In riferimento al comma 6, stante alcuni casi in cui sono sorti dubbi circa la ascrivibilità di talune fattispecie all'attività estrattiva, si è ritenuto utile fornire agli operatori alcuni indirizzi interpretativi e applicativi, affermando elementi che, come correttamente rileva la Regione, anche alla Provincia appaiono palesi: sono soggette alla disciplina della LR 17/1991 TUTTE le attività estrattive che rientrino nella definizione data ai commi precedenti al 6.

Si è voluto altresì chiarire che (comma 6) sono sottratte da tale campo applicativo e normativo UNICAMENTE quelle ESPRESSAMENTE ESCLUSE da una norma primaria (regionale o statale). Nella prassi gli operatori individuano modalità d'esercizio dissimulate, che spesso sfuggono al controllo degli enti locali.

## 2.9 - ART. 9 PIAE: VALIDITÀ ED EFFICACIA. ESAURIMENTO DELL'EFFICACIA.

Art. 9: si chiede alla Provincia di **valutare** l'opportunità del mantenimento del comma 2, non prevedendo cogenza e/o obblighi per le parti.

\*

si invita la Provincia a **valutare** l'opportunità dell'inserimento di una apposita norma che regolamenti certificato di collaudo di cui al comma 5 (modalità, tempi ...).

\*

Si ritiene che il comma 7 debba essere **integrato** facendo salve le autorizzazioni già rilasciate e gli strumenti attuativi già perfezionati, nonché l'obbligo da parte dei comuni di informare gli interessati dell'adozione dello strumento che può introdurre tale modifica.

\*

Il comma 9 si ritiene **non attinente**, in quanto una volta conclusa l'attività estrattiva, la regolamentazione d'uso dell'area sulla quale è stata esercitata l'attività estrattiva è di competenza del PSC-POC.

### DEDUZIONE ALLA RISERVA 2.9

#### FORNENDO I SEGUENTI CHIARIMENTI

In relazione al **comma 2**, con questa disposizione si vuole catalizza l'attenzione su un elemento che ha conseguenze non secondarie su tanti profili, non ultimo l'insediamento per impianti tendenzialmente non connessi alla vita della cava che è un uso transitorio – temporaneo del territorio.

Questa tipicità è quindi il presupposto logico di altre norme: quelle di raccordo con gli usi post cava, le gestioni e manutenzioni post cava, le garanzie per le “sorprese post cava” ecc.

\*

Si condivide l'invito a introdurre una disciplina del **certificato di collaudo** e si propone di aggiungere il comma 10 all'art. 9 così formulato:

10. Il PAE deve disciplinare la fase di collaudo, assumendo le seguenti prescrizioni:

- a) la ditta deve presentare la richiesta, corredata da una attestazione di ultimazione dei lavori a firma del direttore dei lavori ;
- b) L'Ufficio Tecnico Comunale, ricevuta la richiesta, effettua un'istruttoria per verificare la conformità dei lavori di sistemazione finale a quanto previsto nel progetto autorizzato;
- c) nel caso di riscontro positivo il Comune rilascia apposito certificato di accettabilità dei lavori di sistemazione. Tale certificato deve essere notificato all'interessato entro 90 giorni dalla data di protocollo di ricevimento della richiesta di cui al punto a). Nel caso invece di non accettabilità dei sopradetti lavori, entro il medesimo termine, il Comune deve mandare diffida alla ditta ad eseguire le opere di sistemazione previste;
- d) il collaudo può essere parziale se ed in quanto previsto dall'Accordo/Convenzione;

- e) lo svincolo della fideiussione può avvenire solo se tutti gli impegni assunti e garantiti con la medesima fideiussione siano stati correttamente adempiuti (ulteriori opere, manutenzione delle piantumazioni, cessione aree ecc....).

\*

Con i **comma 7, 8 e 9** la Provincia ha voluto sottolineare la necessità di un raccordo tra PAE e strumento urbanistico generale nella parte relativa alle destinazioni finali, elemento di raccordo tra uso temporaneo (cava) e uso tendenzialmente a tempo indeterminato (destinazione post cava).

Il PIAE ha poi voluto segnare il momento conclusivo in cui le norme della LR 17/1991, del PIAE e del PAE cessano di avere efficacia sull'area, dicendo espressamente (comma 8) che col collaudo l'area esce dal regime delle attività estrattive, pertanto, il successivo comma (comma 9) esplica cosa ciò significa in concreto, conclusione ovvia ma per nulla scontata, ossia che l'uso dell'area è materia esclusiva degli strumenti urbanistici (PRG/PSC-POC). Ovvero, a contrario, sino a quando non vi sia l'atto formale di collaudo l'area resta disciplinata dal PAE e successivi atti.

\*

La finalità del comma 7 non è procedimentale ma vuole solo attribuire una preminenza allo strumento urbanistico **solo** per quanto attiene alle destinazioni finali, definendo così a contrario una preminenza esclusiva della disciplina delle attività estrattive per ogni altra precedente fase e aspetto.

Riteniamo opportuno non intervenire espressamente esplicitando le norme procedurali attraverso le quali i Comuni devono andare alla modifica degli strumenti urbanistici, essendo una materia delicata e perché le modalità attraverso le quali si può giungere a tali modifiche sono tante e diverse (accordi d programma, Accordi ai sensi dell'art. 18 della LR 20/2000 ecc). La provincia ritiene quindi preferibile demandare a queste amministrazioni il compito di individuare caso per caso i soggetti nei confronti dei quali la variante possa avere effetti pregiudizievoli e la sussistenza di obblighi inerenti i diversi aspetti procedurali: comunicazione avvio procedimento, tempi e modi di procedere, modalità di partecipazione ecc.

Ugualmente anche quanto alle modalità e tempi di modifica del progetto di recupero finale; il Comune potrà valutare tempi e condizioni per la attuazione della nuova destinazione ed anche i soggetti che dovranno darvi attuazione in piena autonomia, assumendo l'ente procedente ogni responsabilità di natura procedimentale e sostanziale.

\*

#### Comma 9

In relazione al comma 9, in ragioni di alcuni casi in cui la Provincia ha riscontrato diverse prassi applicative e stante quanto sopra illustrato, la Provincia ha esplicitato le ragioni per la conservazione nelle NTA del PIAE: non è l'ultimazione delle opere in sé a fare uscire dall'ambito della LR 17/1991, ma il rilascio del certificato di collaudo, questo chiude definitivamente ogni espansione degli oneri e doveri della pa in materia di vigilanza amministrativa (fideiussioni, ripristini, completamento, coerenza con piani ecc) e di polizia mineraria.

#### Conclusioni:

Pur condividendo le considerazioni della Regione, per le ragioni svolte, riteniamo allo stato utile mantenere la struttura, modificando solo l'art. 9, comma 7.

#### PIAE adottato

7. Il PAE definisce la destinazione di una parte del territorio ed è quindi parte integrante dello strumento urbanistico generale (PRG/PSC-POC). Qualora quest'ultimo introduca nuove prescrizioni riferite agli usi post-cava, esso costituisce altresì variante specifica del PAE e deve essere assunta anche in conformità alla disciplina contenuta nel PIAE e nella LR 17/91.

#### Proposta di modifica

7. Il PAE definisce la destinazione di una parte del territorio ed è quindi parte integrante dello strumento urbanistico generale (PRG/PSC-POC). **Compete al Comune la definizione dell'uso dei suoli in conformità al PTCP e previa attenta valutazione degli impatti ambientali (DLgs 152/2006 e successive modificazioni).** Qualora il Comune con lo strumento urbanistico generale introduca nuove prescrizioni riferite agli usi post-cava, quest'ultimo costituisce altresì variante specifica del PAE e deve essere assunta anche in conformità alla disciplina contenuta nel PIAE e nella LR 17/91.

**2.10 - ART. 10 PIAE E I PIANI SOVRAORDINATI: PTPR E PTCP. CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DESTINATE A POLI ESTRATTIVI E AD AMBITI ESTRATTIVI COMUNALI.**

*Art. 10: si chiede alla Provincia di **valutare** l'opportunità del mantenimento dei commi 1 e 2, che si contraddistinguono più come considerazioni che norme e in tal caso di fornire opportune motivazioni.*

**DEDUZIONE ALLA RISERVA 2.10**

**FORNENDO LE SEGUENTI VALUTAZIONI**

L'art. 10 apre il capo relativo ai temi ambientali, in particolare i profili connessi al monitoraggio, fase cruciale e fondamentale nell'ambito delle azioni concrete per la verifica della puntuale attuazione non solo delle norme del PIAE ma anche del PTCP, che delinea un sistema articolato di norme di tutela ambientale.

In ragione di quanto illustrato in relazione all'art. 3 e dell'esperienza concreta, appare opportuno esplicitare ciò che è ovvio ai più: il rapporto PIAE e PTCP. L'importanza del PTCP emerge anche in relazione alle destinazioni post cava, come illustrato nel precedente art. 9.

Pertanto pur concordando con la Regione si ritiene utile acclarare un vincolo e mantenere i due commi.

## **2.11 - ART. 11 PIAE: CRITERI ED INDIRIZZI DI CARATTERE AMBIENTALE PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE DESTINAZIONI D'USO FINALE.**

*Art. 11: si invita la Provincia a **coordinare** il contenuto dell'articolo1 con quello dell'art. 9 e a rinumerarne i commi.*

### **DEDUZIONE ALLA RISERVA 2.11**

#### **ACCOLTA**

Accogliamo riserva e procediamo con la rinumerazione commi con inserimento del comma 3 e a scalare gli altri.

Comma 6.

La Regione ha ragione, manca riferimento alle ulteriori destinazioni introdotte dallo strumento urbanistico in variante al PAE di cui all'art. 9

#### **PIAE adottato**

6. Per l'individuazione della destinazione d'uso finale delle cave, il piano di coltivazione e il relativo piano di recupero devono attenersi: alle direttive contenute nel PIAE; alle prescrizioni PAE; alle prescrizioni del PTCP vigente al momento dell'esame del progetto.

#### **Proposta modifica PIAE**

6. Per l'individuazione della destinazione d'uso finale delle cave, **in conformità al precedente art. 9**, il piano di coltivazione e il relativo piano di recupero devono attenersi: alle direttive contenute nel PIAE; alle prescrizioni del PAE, **come eventualmente modificate dallo strumento urbanistico generale (PRG/PSC-POC)**; alle prescrizioni del PTCP vigente al momento dell'esame del progetto.



## **2.12 - ART. 12 PIAE: CRITERI ED INDIRIZZI DI CARATTERE AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ DI SISTEMAZIONE FINALE E DI RECUPERO.**

Art. 12: si chiede alla Provincia **di valutare** l'opportunità di inserire il comma 4 che ha le caratteristiche di definizione all'art. 1. I commi 3 e 9, presentando contenuti simili, potrebbero essere unificati e omogeneizzati in un solo comma.

### **DEDUZIONE ALLA RISERVA 2.12**

#### **ACCOLTA, FORNENDO INOLTRE LE SEGUENTI VALUTAZIONI**

S accoglie e pertanto:

all'art. 1 si aggiunge infine

#### **m) OPERE DI RECUPERO**

Per opere di recupero si intendono sia le attività tese al ripristino dello stato iniziale dei luoghi che gli interventi finalizzati ad una nuova destinazione d'uso del territorio di tipo: naturalistico, produttivo, agricolo a basso impatto ambientale o forestale, urbanistico.

Commi 3 e 9 vengono fusi

Il comma 3 del PIAE è soppresso e portato a premessa del comma 9.

#### **Proposta di modifica al PIAE**

Comma 9.

9. Il progetto di sistemazione finale delle aree di cava deve essere redatto assumendo a riferimento le indicazioni riportate nel manuale teorico-pratico "Il recupero e la riqualificazione ambientale delle cave in Emilia Romagna" edito dalla Regione Emilia Romagna nel 2003 e delle "Indicazioni preliminari per il recupero delle cave a cielo aperto e delle discariche di inerti di risulta" redatte (Nov. 1992), per conto del Ministero dell'Ambiente dalla Commissione per la VIA. Le modalità di intervento per la sistemazione finale devono comunque attenersi alle seguenti direttive:
  - a. Nella piantumazione devono impiegarsi specie autoctone, che devono provenire da vivaio "locale", oppure opportunamente cartellinate se provenienti da altri vivai, come previsto dalla normativa regionale di riferimento;
  - b. nei programmi di difesa delle piante da parassiti animali, parassiti vegetali e crittogame devono essere impiegati prodotti e tecniche di difesa biologica;
  - c. il miglioramento delle condizioni di intervento va ricercato sia nelle modifiche della morfologia (abbattimento delle pendenze) che del suolo (riporto di terreno vegetale e di inerti a granulometria fine, limo e argilla, con percentuali superiori al 20%);

- d. una particolare attenzione va posta allo scotico, stoccaggio e riutilizzo del terreno vegetale; la programmazione di questi movimenti di terra deve avvenire evitando che l'humus vada disperso e messo a discarica o che venga stoccato per tempi molto lunghi prima di un suo riutilizzo; tutto ciò al fine di evitare il deterioramento delle sue caratteristiche pedologiche ad opera degli agenti meteorici (piogge dilavanti, ecc.);
- e. per quanto riguarda le tecniche di ingegneria naturalistica da adottare va data preferenza a idrosemine con specie floristiche autoctone e a semplici messe a dimora di alberi e arbusti;
- f. altre soluzioni quali palificate vive, vimate e biostuoie, impianto di alberi adulti, tecniche di rivestimento vegetativo su roccia a media e forte pendenza (reti zincate in abbinamento con stuoie, geogriglie, ecc.), tecniche di invecchiamento artificiale dei fronti rocciosi e strutture di sostegno (muri, terre armate, ecc.) devono essere valutate in relazione alle specifiche condizioni morfologiche che possano emergere.

### 2.13 - ART. 13 PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE. PRESCRIZIONI

Art. 13: si ritiene opportuno che la definizione di Piano di monitoraggio ambientale di cui al comma 5 piano sia **inserita** nell'articolo 1 e che l'articolo in argomento definisca i contenuti di tale strumento.

\*

Si invita altresì la Provincia a **specificare** i "campionamenti annuali" di cui al comma 10. Il comma 11 prevede la possibilità di diversificati provvedimenti nei confronti della mancata trasmissione di dati; si invita quindi la Provincia a definire quale provvedimento intenda assumere in funzione del reato commesso.

### DEDUZIONE ALLA RISERVA 2.13

#### ACCOLTA

Quanto alla proposta della Regione in relazione al comma 5 , S'accoglie e pertanto all'art. 1 si aggiunge in calce

#### n) MONITORAGGIO

Il monitoraggio è uno strumento che consente di assicurare **l'interesse pubblico** alla tutela dell'ambiente e pertanto questo deve essere definito in modo tale da consentire che vengano raccolti tutti i dati relativi agli elementi che la valutazione ambientale ha indicato rilevanti per potenziale vulnerabilità (acqua, polveri, rumore ecc), e deve fornire elementi significativi, aggregabili e confrontabili, capace di fornire informazioni specifiche in caso di controlli, il tutto secondo una metodologia condivisa con l'ente di controllo.

Quanto alla proposta della Regione in relazione al comma 10

S'accoglie la riserva della Regione e pertanto si riformula il comma 10, nel seguente modo:

“ In **assenza** di previsioni specifiche, dovrà essere prodotto un progetto che contenga minimo 4 campionamenti con la definizione dei parametri idrochimici standard. Tale progetto dovrà essere obbligatoriamente sottoposto al parere preventivo di ARPA.

Quanto alla proposta della Regione in relazione al comma 11

I fatti significativi da valutare per l'assunzione dei provvedimenti sanzionatori ~~si~~formiscono i seguenti chiarimenti:

Con l'art. 13 comma 11 si è voluto sottolineare che l'~~omesso~~ adempimento degli obblighi di trasmettere i dati relativi al monitoraggio è un profilo compreso tra i fatti che sono descritti negli

artt. 16 e 18 della LR 17/1991, quindi che devono portare all'assunzione di specifici atti da parte del Comune.

#### PIAE adottato

11. Nel caso la ditta titolare dell'autorizzazione ometta di trasmettere i dati e l'omissione si ripeta nonostante inviti e solleciti, tale comportamento deve essere valutato anche ai fini dell'assunzione di provvedimenti quali sospensioni dell'esercizio dell'attività, revoche e l'applicazione di sanzioni pecuniarie.

#### Proposta di modifica al PIAE

11. Nel caso la ditta titolare dell'autorizzazione ometta di effettuare i monitoraggi richiesti dal Comune e/o di trasmettere i dati e l'omissione o ritardo si ripeta nonostante inviti e solleciti, tale comportamento, in quanto disciplinato sia dall'art. 15 e sia dall'art. 17 della LR 17/1991, deve essere valutato anche ai fini dell'assunzione di provvedimenti di sospensione dell'esercizio dell'attività, o revoca o decadenza dell'autorizzazione e per l'applicazione di sanzioni pecuniarie di cui all'art. 22 della LR 17/1991.

Al fine di assicurare una maggiore comprensione dell'importanza del monitoraggio si modifica anche il comma 3.

#### PIAE adottato

3. Il PAE deve specificare le modalità per garantire il monitoraggio costante dell'attività e delle specifiche emergenze ambientali evidenziate nel corso delle Valutazioni di impatto ambientale o di rapporto Ambientale.

#### Proposta di modifica al PIAE

3. Il PAE e il piano di coltivazione devono specificare le modalità con cui deve essere effettuato il monitoraggio. Il monitoraggio è strumento fondamentale per assicurare **l'interesse pubblico** (tutela salute, incolumità, tutela ambiente ecc) mediante il controllo costante delle specifiche emergenze ambientali evidenziate nel corso delle Valutazioni di impatto ambientale o di rapporto Ambientale.

## 2.14 - ART. 14 PIAE: GLI IMPIANTI DI TRASFORMAZIONE

Art. 14: si chiedono **chiarimenti** ed eventuali integrazioni alla Provincia in relazione ai criteri e condizioni e alla definizione dei siti inidonei per l'insediamento degli impianti che devono far parte del piano ai sensi dei commi 1 e 2.

### DEDUZIONE ALLA RISERVA 2.14

#### FORNENDO I SEGUENTI CHIARIMENTI

Nelle singole schede dei Poli e Ambiti perimetrati abbiamo indicato se l'area era destinata ad ospitare impianti. La previsione è stata sia in termini positivi (idonei) che negativi (inidonei) pertanto occorre specificare che le aree inidonee sono quelle in cui piani sovraordinati ne precludono l'insediamento, mentre quelli compatibili sono quelli in cui è stata prevista tra le destinazioni ammesse. In ogni caso, compete al PAE definire i siti idonei ad ospitare gli impianti connessi, il PIAE assume valore di indirizzo. Si evidenzia in tal modo un errore nelle Norme: "inidonei" si corregge in "idonei". I criteri per l'insediamento sono stati elencati nei successivi commi, in particolare: temporaneità, demolizione alla scadenza del termine, garanzie ecc.

In ragione di osservazioni pervenute volte ad evitare la proliferazione di impianti si prevede l'introduzione di ulteriori criteri limitativi

#### PIAE adottato

1. Il PIAE con prescrizioni indica i criteri e le condizioni generali per l'insediamento di impianti di prima lavorazione e di trasformazione e dei relativi fabbricati nelle aree destinate ad attività estrattive.
2. Il PIAE, nelle apposite schede, con direttive (D), indica i siti inidonei ad ospitare impianti di prima lavorazione e impianti produttivi connessi alla trasformazione dei materiali estratti e alla produzione di materiali.

#### Proposta di modifica al PIAE

1. Il PIAE nei successivi commi indica le prescrizioni, i criteri e le condizioni generali per l'insediamento di impianti di prima lavorazione e di trasformazione e dei relativi fabbricati nelle aree destinate ad attività estrattive.
2. I PAE devono definire le aree per l'insediamento degli impianti in conformità al PTCP. Il PIAE, nelle apposite schede, con direttive (D), indica i siti idonei ad ospitare impianti di prima lavorazione e impianti produttivi connessi alla trasformazione dei materiali estratti e alla produzione di materiali. L'insediamento di un nuovo impianto nelle aree di cava può avvenire solamente nelle aree specificatamente individuate e previa sottoscrizione di accordo. Le

quantità riservate ad interventi di riqualificazione ambientale, tra queste la demolizione degli impianti presenti sul territorio provinciale, possono essere utilizzate solo se la demolizione non debba essere effettuata sulla base di provvedimenti amministrativi o di precedenti accordi sottoscritti e perfezionati alla data di adozione del PIAE 2008, , fatti salvi quelli che prevedano già rinvii nuovi volumi assegnati col medesimo PIAE 2008.

In ragione delle considerazioni suggerite dalle considerazioni della Regione si modifica il comma 12 e si aggiunge il comma 14 e 15

#### PIAE adottato

12. Nel caso la condizione di cui al comma 9 non si realizzi, in quanto nel periodo intercorrente tra l'approvazione del progetto di recupero e l'esaurimento dell'attività estrattiva siano intervenute modifiche allo strumento urbanistico comunale o ai piani sovraordinati che non consentano il permanere dell'impianto, il privato deve presentare domanda di modifica del progetto di recupero, prevedendo la demolizione o il trasferimento dell'impianto, fatto salvo, in assenza di disciplina specifica nell'accordo, il diritto ad un equo indennizzo ai sensi dell'art. 11, comma 4 della L 241/90. In tal caso si deve procedere alla modifica del Piano di recupero nel caso in cui la permanenza non fosse originariamente prevista e lo sia divenuta con successiva modifica al PAE.

#### Proposta di modifica

12. Nel caso non si realizzi la condizione di cui al comma 9, in quanto nel periodo intercorrente tra l'approvazione del progetto di recupero e l'esaurimento dell'attività estrattiva siano intervenute modifiche allo strumento urbanistico comunale o ai piani sovraordinati che non consentano il permanere dell'impianto, il privato deve presentare domanda di modifica del progetto di recupero, prevedendo la demolizione o il trasferimento dell'impianto. Analogamente anche nel caso in cui la permanenza non fosse originariamente prevista e lo sia divenuta con successiva modifica al PAE occorre procedere alla modifica del Piano di recupero. Nel primo caso il privato, qualora ritenga di avere subito un ingiusto danno, può chiedere un equo indennizzo ai sensi dell'art. 11, comma 4 della L 241/90.

#### Si aggiunge

14. Fatto salvo ogni diversa pattuizione contenuta nell'Accordo e nell'autorizzazione, l'obbligo della demolizione dell'impianto si estende anche a tutte le opere accessorie, quali manufatti per ricovero attrezzi, uffici, servizi per il personale, piazzali, vasche di raccolta ecc. Nel caso in cui i manufatti siano preesistenti il rilascio dell'autorizzazione, la natura temporanea dell'uso funzionale all'attività estrattiva si estende anche a questi e i medesimi devono essere demoliti o possono essere conservati solo a condizione che venga ripristinata, previo rilascio di titolo da parte del

Comune, l'originaria e legittima destinazione. Questi profili devono essere opportunamente disciplinati nell'Accordo e nella Convenzione.

15. Nel caso in cui l'area di cava venga collaudata e pertanto non sia più assoggettata alla disciplina della LR 17/1991 ma sia previsto che l'impianto permanga (essendo l'area destinata ad attività industriale) e nell'intorno siano presenti altre cave attive, l'area di pertinenza dell'impianto e la relativa viabilità deve essere delimitata con recinzione e apposizione di specifici cartelli. La definizione di questi elementi, attinenti alla sicurezza e ai controlli, deve essere autorizzata insieme al progetto di sistemazione finale o sua variante, previa acquisizione del parere obbligatorio non vincolante della Commissione provinciale cave, e il progetto di delimitazione allegata alla domanda di rilascio del certificato di collaudo finale.

## 2.15 - ART. 15 PIAE: LA DEMOLIZIONE-TRASFERIMENTO DEGLI IMPIANTI DI TRASFORMAZIONE

Art. 15: si invita la Provincia a fornire **chiarimenti ed integrazioni** in merito all'individuazione delle aree inidonee per la localizzazione degli impianti effettuata dal PIAE di cui al comma 1.

Si invita altresì la Provincia a **precisare** che le colonne 2 e 3, di cui ai commi 2 e 3, fanno parte della tabella relativa ai volumi scavabili contenuta nella parte seconda di tali schede delle schede monografiche.

### DEDUZIONE ALLA RISERVA 2.15

#### FORNENDO I SEGUENTI CHIARIMENTI E CON LE SEGUENTI INTEGRAZIONI

Il PIAE ha individuato gli impianti esistenti da demolire in quanto incompatibili. L'incompatibilità deve sussistere nei casi in cui la loro presenza sia in contrasto col PTCP vigente e in itinere.

Il comma 1 è integrato specificando a seguire:

**“inidonee in quanto in contrasto con le prescrizioni contenute nel PTCP”**

\*

In relazione all'osservazione ai comma 2 e 3 si accoglie, specificando che le colonne 2 e 3 sono riportate nella tabella contenuta nel documento “NTA – Volume 2 – Schede Monografiche dei Poli ed Ambiti Estrattivi Comunali perimetrati”. Nel dettaglio la tabella è riportata nella Parte Seconda – Obiettivi del Polo, alla voce “Volumi Scavabili” delle singole schede.

#### Art. 15 PIAE adottato

1. (P) Le schede monografiche di polo indicano con prescrizioni le quantità vincolate al recupero ambientale. Nelle schede monografiche sono riportati i seguenti elementi:
  - (a) il quantitativo totale assegnato al Polo (colonna 3)
  - (b) il quantitativo connesso ad interventi di recupero ambientale (colonna 2).

#### Art. 15 PIAE modificato

- 2.(P) Le colonne 2 e 3, richiamate nel presente comma e al successivo sono parte della tabella relativa ai volumi scavabili contenuta nella parte seconda delle schede monografiche. Le schede monografiche di polo indicano con prescrizioni le quantità vincolate al recupero ambientale. Nelle schede monografiche sono riportati i seguenti elementi:
  - (a) il quantitativo totale assegnato al Polo (colonna 3)
  - (b) il quantitativo connesso ad interventi di recupero ambientale (colonna 2).



## 2.16 - ART. 16 POLI ESTRATTIVI

Art. 16: si invita la Provincia **valutare** il mantenimento dei commi 3, 4 e 5, primi due capoversi, che non presentano i requisiti della norma. Si invita inoltre la Provincia a chiarire o a modificare il comma 6 introducendo una tabella di riepilogo con le quantità di materiale riservato ad obiettivi di qualità ambientale o per la realizzazione di specifiche opere pubbliche.

### DEDUZIONE ALLA RISERVA 2.16

#### FORNENDO LE SEGUENTI VALUTAZIONI

Comma 3 e 4 si accolgono le osservazioni, specificandone il contenuto normativo.

#### PIAE adottato

3. I poli e gli AEC sono individuati con apposita simbologia e numerazione progressiva specificati nelle Tavole dalla 1a alla 1g denominate "Individuazione dei Poli ed Ambiti Estrattivi comunali perimetrati" e nell'elaborato denominato "Norme Tecniche di Attuazione Volume 2 Schede Monografiche dei Poli e Ambiti estrattivi comunali perimetrati".

4. Nelle "Schede monografiche dei Poli e Ambiti estrattivi comunali perimetrati" sono indicati i seguenti elementi:

- a) quantità totale massima estraibile (colonna 3) per complessivi .....a livello comunale. I volumi residui attribuiti dal precedente PIAE, non autorizzati alla data del 31-12-2007, restano nella disponibilità dei singoli Poli / AEC, come indicato nelle schede monografiche;
- b) quantità riservata ad azioni di recupero e qualità ambientale (colonna 2);
- c) perimetro massimo del polo e AEC;
- d) specifiche prescrizioni di carattere ambientale, tecnico e igienico-sanitario;
- e) tipologia e criteri di sistemazione e recupero e destinazioni finali.

#### Modifiche al PIAE

3. I PAE devono conformarsi al PIAE in relazione alla simbologia ivi contenuta. Infatti i poli e gli AEC sono individuati nel PIAE con apposita simbologia e numerazione progressiva specificati nelle Tavole dalla 1a alla 1g denominate "Individuazione dei Poli ed Ambiti Estrattivi comunali perimetrati" e nell'elaborato denominato "Norme Tecniche di Attuazione Volume 2 Schede Monografiche dei Poli e Ambiti estrattivi comunali perimetrati".

4. I PAE devono conformarsi al PIAE anche in relazione ai parametri specificati nelle "Schede monografiche dei Poli e Ambiti estrattivi comunali perimetrati" in cui sono indicati i seguenti elementi:

- a) quantità totale massima estraibile (colonna 3) per complessivi .....a livello comunale. I volumi residui attribuiti dal precedente PIAE, non autorizzati alla data del 31-12-2007, restano nella disponibilità dei singoli Poli / AEC, come indicato nelle schede monografiche;
- b) quantità riservata ad azioni di recupero e qualità ambientale (colonna 2);
- c) perimetro massimo del polo e AEC;
- d) specifiche prescrizioni di carattere ambientale, tecnico e igienico -sanitario;
- e) tipologia e criteri di sistemazione e recupero e destinazioni finali.

Comma 5. La ragione della disposizione è che la specificazione delle modalità di determinazione delle quantità indicate è la premessa logica e condizione necessaria per l'utilizzo delle capacità non sfruttate. Si accoglie l'osservazione regionale sottolineando il carattere normativo

#### PIAE adottato

5. Il PIAE assegna ad ogni Polo ed agli AEC una quantità massima di materiale estraibile nell'arco di tempo della programmazione decennale. Il volume massimo estraibile è stato determinato al netto delle quantità già autorizzate alla data del 31-12-2007. I volumi già autorizzati al 31-12-2007 che non vengano scavati entro il termine di validità della medesima autorizzazione e relative proroghe, andranno ad aumentare le potenzialità estrattive assegnate a ciascun polo o AEC dal presente PIAE.

#### Modifica al PIAE

5. I PAE devono conformarsi al PIAE che assegna ad ogni Polo ed agli AEC una quantità massima di materiale estraibile nell'arco di tempo della programmazione decennale. Il PAE può disporre del volume massimo estraibile assegnato dal PIAE, determinato al netto delle quantità già autorizzate alla data del 31-12-2007. Pertanto i volumi già autorizzati al 31-12-2007 che non vengano scavati entro il termine di validità della medesima autorizzazione e relative proroghe, aumenta le potenzialità estrattive assegnate a ciascun polo o AEC dal presente PIAE. I quantitativi residui dei Poli che non siano oggetto di un Accordo o di una Convezione ancora validi, possono essere autorizzati solo previa sottoscrizione di Accordo ai sensi dell'art. 24 LR 7/2004.

Comma 6. Si accoglie l'osservazione regionale sottolineando il carattere normativo

#### PIAE adottato

6. (P) Il PIAE con norma prescrittiva riserva specifiche quantità di materiale ad obiettivi di qualità ambientale o per la realizzazione di specifiche opere pubbliche (colonna 2 delle schede tecniche). Il PAE deve pertanto conformarsi e attuare gli obiettivi fissati dal PIAE.

#### Proposta di modifica al PIAE

6. (P) Il PAE deve conformarsi e attuare gli obiettivi ambientali fissati dal PIAE. Il PIAE infatti con norma prescrittiva ha riservato specifiche quantità di materiale ad obiettivi di qualità ambientale o per la realizzazione di specifiche opere pubbliche (colonna 2 delle schede tecniche). Il PAE deve individuare specifiche azioni di tutela, qualificazione e valorizzazione ambientali. Pertanto, dette quantità possono essere autorizzate solo in quanto in sede di Accordo ai sensi dell'art. 24 LR 7/2004 vengano definiti progetti conformi agli obiettivi fissati dal PIAE e articolati dal PAE. I progetti di tutela, qualificazione e valorizzazione ambientale possono riguardare emergenze ambientali evidenziate in rapporti, strumenti territoriali generali (PSC, PTCP, ecc) o di settore, progetti o programmi assunti dalla Provincia o dalle Unioni di Comuni.

## 2.17 - ART. 19. PIAE: MODIFICHE ALLE PREVISIONI DELLE QUANTITÀ

Art. 19: si invita la Provincia a verificare l'opportunità **di integrare** il comma 1 con tabelle riepilogative dei quantitativi distinti per poli ed ambiti.

\*

Relativamente al comma 3, lettera b), si invita la Provincia **a modificare** il comma o a meglio precisare le motivazioni che possono portare ad aumentare il numero di ambiti comunali, fermo restando l'inopportunità di tale aumento.

\*

Si invita altresì la Provincia a **verificare** il riferimento ivi fatto all'art. 17.

\*

Al comma 5 si invita la Provincia **ad inserire** il criterio, secondo il quale le modifiche quantitative non devono trasformare un ambito in un polo o viceversa, alla luce di quanto stabilito dalla nota regionale n. 4402 del 10 giugno 1992.

\*

Il comma 7 prevede il trasferimento di quantitativi da un comune ad un altro senza incremento della quantità inizialmente prevista e se preordinati ad assicurare l'interesse pubblico o obiettivi ambientali. Fermo restando l'inopportunità di mantenere tale procedura al solo livello comunale, si invita la Provincia **a chiarire** cosa si intenda per obiettivi ambientali e a quale quantità si faccia riferimento (PIAE o PAE),

## DEDUZIONE ALLA RISERVA 2.17

### ACCOLTA

Comma 1. S'accoglie inserendo un ultimo comma e le tabelle riassuntive in calce all'art.19

\*

Quanto alle perplessità manifestate dalla Regione al comma 3 lett. b), occorre preliminarmente constatare l'erroneità del richiamo dell'art. 17. Si accoglie eliminando da “,salvo - in poi sino a - art. 17”. Si modifica la parte precedente “AEC” diventa “complessivo degli Ambiti estrattivi perimetrati non perimetrati”

La lett. b) diventa:

**b) aumentare il numero complessivo di Ambiti Estrattivi Comunali perimetrati e non perimetrati assegnati dal PIAE'**

La norma non vuole infatti consentire l'aumento degli Ambiti Estrattivi, che sono solo quelli indicati dal PIAE. In generale AE sono individuati per esigenze specifiche e connesse a piccole realtà produttive locali, rafforzando principalmente il completamento di Ambiti esistenti. Il PIAE ha limitato, conformandosi al principio della concentrazione dettato anche dalla Regione (oltre che dalla Conferenza di pianificazione), l'istituzione di nuovi AE.

In sede di controdeduzione alle osservazioni la Provincia ha confermato o accolto le osservazioni relative all'istituzione di ambiti solo in pochi casi, di norma trattasi di ambiti da localizzare nelle zone montane, in quanto:

- trattasi di contesti marginali per localizzazione (montagna) che in se non si prestano a cave di notevoli dimensioni, anche per gli impatti e vincoli da PTCP;
- sono previsti nuovi ambiti non perimetrati, da attivare previa verifica dei vincoli che il PTCP adottato imporrà su dette zone molto importanti sotto il profilo ambientale;
- stante la prassi, i Comuni chiedono ambiti per poter avere uno strumento comunale da utilizzare qualora si realizzino le necessarie condizioni: divenga attuale l'esigenza del mercato e assunte le idonee garanzie per garantire il contemperamento tra fabbisogni, tutela dell'ambiente e sostegno all'economia e all'occupazione; azioni necessarie per contrastare l'abbandono della zona montana e l'utilizzo di risorse locali.

\*

Occorre quindi precisare al comma 3 la lettera c) aggiungendo “salvo quanto previsto all'art. 18;”

Comma 5 si accoglie l'invito della Regione, inserendo la lett d)

d) le modifiche quantitative non devono trasformare un ambito in un polo, conformandosi a quanto stabilito dalla nota regionale n. 4402 del 10 giugno 1992.

\*

Comma 7. Questa fattispecie si realizza solamente previo Accordo, ai sensi dell'art. 15 della L 241/90, che prevede la partecipazione della Provincia, in relazione ad una fattispecie di non modesto impatto per i limiti quantitativi e delle aree interessate, per cui si ritiene si possa procedere più celermente mediante la contestuale modifica dei PAE interessati.

#### PIAE adottato

7. I trasferimenti di quantitativi di materiali tra PAE di diversi comuni, anche non contermini, senza incremento della quantità complessivamente prevista, sono ammessi se ed in quanto preordinati ad assicurare l'interesse pubblico ed in particolare il conseguimento di obiettivi di carattere ambientale. A tal fine, i Comuni interessati e la Provincia di Modena devono sottoscrivere apposito accordo ai sensi dell'art. 15 della LR 20/2000 e successivamente avviare le procedure di variante dei rispettivi PAE. Questi trasferimenti si attuano con la procedura di variante ai PAE, ma non necessitano di variante al PIAE se ed in quanto rispondano alle condizioni quantitative e qualitative previste ai comma da 3 a 5 del presente articolo e ai comma da 3 a 5 del precedente art. 18.

#### Modifica al PIAE

7. I trasferimenti di quantitativi di materiali tra Poli o Ambiti appartenenti a PAE di diversi comuni, anche non contermini, senza incremento della quantità, calcolata con riferimento al volume complessivo dei PAE di riferimento, sono ammessi se ed in quanto preordinati ad assicurare l'interesse pubblico ed in particolare il conseguimento di obiettivi di carattere ambientale. A tal fine, i Comuni interessati e la Provincia di Modena devono sottoscrivere apposito accordo ai sensi dell'art. 15 della LR 20/2000 e solo successivamente avviare le procedure di variante dei PAE. Questi

trasferimenti si attuano **pertanto con la sola** procedura di variante ai PAE. **La variante al PIAE non è necessaria se** ed in quanto rispondano alle condizioni quantitative e qualitative previste ai comma da 3 a 5 del presente articolo e ai comma da 3 a 5 del precedente art. 18. **Gli obiettivi di carattere ambientale sono definiti dal PIAE nelle schede monografiche dei singoli Poli o con atto degli enti interessati individuati tra quelli indicati dall'art. 12.**

## **2.18 - ART. 20. PROFONDITÀ MASSIMA DI ESCAVAZIONE**

*Art. 20: si invita la Provincia a **modificare** la lettera d), introducendo la deroga relativa alla profondità necessaria per la realizzazione di bacini ad uso plurimo di cui alle lettere c) ed i).*

### **DEDUZIONE ALLA RISERVA 2.18**

#### **ACCOLTA**

S accoglie l'osservazione della Regione aggiungendo infine

“d)(...)falda, fatto salva la diversa profondità prevista in relazione alle ipotesi di destinazioni previste alle lett. c) e i). Qualora (...)”

## 2.19 - ART. 21. PAE: FINALITÀ E OGGETTO

Art. 21: si invita la Provincia a **riformulare** il comma 3 che sembra prevedere ancora la possibilità di piani particolareggiati per le attività estrattive, in contrasto con la normativa di settore vigente, fermo restando l'impossibilità di predisporre varianti ai piani particolareggiati eventualmente ancora in essere.

### DEDUZIONE ALLA RISERVA 2.19

#### ACCOLTA

Comma 3.

Si accoglie e si modifica il comma; trattasi di refuso in quanto alla luce della LR 20/2000 il piano particolareggiato è sostituito dal PUA; in ogni caso, in relazione alle osservazioni e valutazioni espresse in relazione alla riserva n. 2.4, il riferimento è da intendersi al "**Piano di coordinamento**". Il comma 3 è così riformulato:

3. Il Comune col PAE, in presenza di talune specificità, o con l'Accordo può prevedere che prima della presentazione di piani di coltivazione venga definito un **Piano di Coordinamento**, particolarmente utile nei seguenti casi:

a) nel caso vi sia la necessità di coordinare l'attività con altre funzioni o progetti di particolare interesse pubblico;

b) qualora il Polo o AEC abbia un'estensione ampia e il PAE preveda la possibilità di procedere per stralci o sub – comparti. In questo caso può essere opportuna la definizione del quadro urbanistico complessivo. Successivamente all'approvazione del Piano di Coordinamento si può procedere nella presentazione dei piani di coltivazione da parte dei soggetti interessati dai singoli stralci.



## **2.20 - ART. 23. PAE. PROCEDURE PER L'APPROVAZIONE**

*Art. 23: Il comma 6: si invita la Provincia a **valutare** l'opportunità della modifica del comma 6 prevede l'obbligo, da parte del comune interessato, della pubblicazione del PAE comunale nel sito internet del Comune medesimo.*

### **DEDUZIONE ALLA RISERVA 2.20**

#### **FORNENDO LE SEGUENTI VALUTAZIONI**

Art. 23. Il tema affrontato dalla richiesta della Regione è condiviso, la Provincia voleva suggerire ai Comuni di l'utilizzo di internet. Alla luce dell'art. 14 del DLgs 152/2006 la questione è cambiata. Si propone quindi di qualificare il comma 6 dell'art. 23 come "Direttiva" (D).

#### **PIAE adottato**

6. L'avviso di deposito del PAE deve essere pubblicato anche sul Sito internet del Comune.

#### **Proposta di modifica al PIAE**

6. (D) Per dare maggiore visibilità, l'avviso di deposito del PAE può essere pubblicato anche sul Sito internet del Comune, fermo restando quanto dispone il DLgs 152/2006 in materia di pubblicità dei Piani soggetti a VAS.

## **2.21 - ART. 24.PAE:STRUMENTI DI ATTUAZIONE.ACCORDO, CONVENZIONE E AUTORIZZAZIONE**

*Art. 24: si invita la Provincia **a riformulare** il comma 8 in quanto sono le leggi di settore che stabiliscono il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione.*

### **DEDUZIONE ALLA RISERVA 2.21**

#### **ACCOLTA**

##### **Comma 8**

La Regione ha evidenziato correttamente una imprecisione del testo: le norme procedurali sono fissate dalla legge; gli enti territoriali hanno una competenza di tipo organizzativo intra-amministrazione al fine di definire modalità e tempi entro i quali gli uffici devono predisporre e fornire indicazioni operative. L'esercizio di questo potere è limitato ai profili non disciplinati dalla legge e deve quindi conformarsi ai principi generali (L. 241/90 sul procedimento amministrativo) e non contrastare con le norme specificatamente dettate in questa materia

##### **PIAE adottato**

8. Il PAE può disciplinare il procedimento di rilascio dell'autorizzazione. In ogni caso la competenza al rilascio è individuata ai sensi della LR 17/1991 e del DLgs 267/2000. Le richieste sono curate e istruite dallo Sportello Unico Attività Produttive.

##### **Modifica proposta al PIAE**

8. Il PAE può disciplinare le modalità organizzative per lo svolgimento del procedimento di rilascio dell'autorizzazione espressamente previsto dalla normativa. In ogni caso la competenza al rilascio è individuata ai sensi della LR 17/1991 e del DLgs 267/2000. Le richieste sono curate e istruite dallo Sportello Unico Attività Produttive.

## 2.22 - ART. 26. CAVE ABBANDONATE E NON SISTEMATE

Art. 26: si invita la Provincia ad **inserire** il comma 1 nell'articolo "definizioni".

\*

Si invita altresì la Provincia **a valutare** le reali possibilità applicative delle procedure previste dai commi 2, 3 e 4 e, se del caso a modificare la norma.

\*

Si invita la Provincia **a verificare** gli obblighi relativi al proprietario dei terreni in relazione a quelli indicati al comma 10.

\*

Infine si ritiene opportuno **integrare** l'articolo con un comma che prescriva una preventiva verifica dello stato attuale dei luoghi e la necessità di interventi di sistemazione.

### DEDUZIONE ALLA RISERVA 2.22

#### ACCOLTA FORNENDO ULTERIORI VALUTAZIONI E INTEGRAZIONI

Comma 1 si accoglie e all'art. 1 si aggiunge la lettera o)

#### o) CAVE ABBANDONATE

Sono cave abbandonate: le aree che sono state oggetto di attività estrattiva prima dell'entrata in vigore della LR 17/1991, attività conclusasi da tempo ma che non sono state collaudate e/o non sistemate nei tempi e modi previsti dalla relativa Convenzione.

In relazione al comma 1, si chiarisce che l'elenco delle cave abbandonate è una mera ricognizione dello stato di fatto e può essere in ogni momento integrata senza necessità di procedere a variante specifica al PAE. Inoltre, in accoglimento di osservazioni dei Comuni la definizione è integrata anche in relazione alla sussistenza di una situazione che necessiti un intervento, aggiungendo infine al comma 1 "e che rappresentino per il territorio un elemento di degrado paesaggistico – ambientale o pericolo per la pubblica incolumità"

#### PIAE adottato

1. Il PAE deve individuare e perimetrare le **cave abbandonate**. Sono cave abbandonate le aree che hanno esaurito la attività estrattiva ma non sono state collaudate e/o non sistemate nei tempi e modi previsti dalla relativa Convenzione o cave autorizzate prima dell'entrata in vigore della LR 17/1991.
2. In relazione a ciascuna cava abbandonata il Comune deve individuare il soggetto responsabile del recupero e notificare atto di diffida all'ultimazione delle opere di recupero. Scaduto il termine per adempiere il Comune deve procedere d'ufficio previa l'escussione delle fidejussioni.

4. Qualora il soggetto responsabile del recupero sia irreperibile, o il proprietario del terreno dia prova di essere insolvente il Comune deve provvedere alla sistemazione dell'area avvalendosi delle somme recuperate mediante l'escussione delle garanzie e facendo ricorso alle risorse di all'art. 12 della Legge Regionale 17/91, secondo le modalità previste nel PAE.

#### Modifiche al PIAE

1. Il PAE deve individuare e perimetrare le **cave abbandonate**. Sono cave abbandonate le aree che hanno esaurito la attività estrattiva ma non sono state collaudate e/o non sistemate nei tempi e modi previsti dalla relativa Convenzione o cave autorizzate prima dell'entrata in vigore della LR 17/1991. **L'elenco delle cave abbandonate ha natura meramente ricognitoria, è quindi possibile integrare detto elenco senza necessità di procedere mediante variate specifica al PAE.**

2. In relazione a ciascuna cava abbandonata il Comune individua il soggetto responsabile del recupero e notificare atto di diffida all'ultimazione delle opere di recupero. Scaduto il termine per adempiere il Comune, **in ragione delle disponibilità finanziarie a disposizione**, procede d'ufficio e, ove sussista, previa l'escussione delle fideiussioni. **Ai fini del recupero delle aree abbandonate il Comune può disporre delle quantità di materiale riservate alla realizzazione di obiettivi di qualità ambientale alle condizioni di cui al successivo comma 7.**

4. Qualora il soggetto responsabile del recupero sia irreperibile, o il proprietario del terreno dia prova di essere insolvente, **il Comune, in ragione delle risorse disponibili**, provvede alla sistemazione dell'area avvalendosi delle somme recuperate mediante l'escussione delle garanzie e facendo ricorso alle risorse di all'art. 12 della Legge Regionale 17/91, secondo le modalità previste nel PAE.

\*

Quanto alle considerazioni svolte dalla Regione in relazione al **comma 10**, la disposizione è connessa alla necessità di fornire elementi utili nella gestione del ripristino e trovano fondamento nel codice civile, in materia di indebito arricchimento, ciò che avverrebbe se il privato potesse giovare, senza oneri per il privato medesimo, di un intervento pubblico di riqualificazione.

\*

In accoglimento della richiesta di integrazione al comma 10 è aggiunta la seguente frase.

**“realizzazione delle opere di recupero. L'ente procedente effettua una preventiva verifica dello stato attuale dei luoghi e comunicare, ai sensi della L. 241/90 l'avvio del procedimento evidenziando le ragioni di fatto e di diritto che determinano la necessità di interventi di sistemazione”**

\*

## 2.23 - ART. 27. TERMINI PER GLI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE FINALE

*Art. 27: si invita la Provincia a **riformulare** il comma 2, relativo alle conseguenze derivanti dal mancato rispetto del termine per l'esecuzione delle opere di recupero e di sistemazione, nel rispetto di quanto stabilito dalla L.R. 17/1991 ed in particolare, qualora ne ricorrano le condizioni, dell'art. 22.*

### DEDUZIONE ALLA RISERVA 2.23

#### ACCOLTA

L'obbligo circa l'applicazione da parte dei Comuni dell' art. 22 della LR 17/1991 nell'autorizzazione è indubbia nell'ipotesi di mancato rispetto delle condizioni contenute.

La sanzione ivi prevista non è esaustiva del potere di intervento del Comune, che è tenuta anche a verificare la sussistenza delle condizioni per applicare gli artt. 16, 17 e 18.

Così, il mancato rispetto del termine (e relative proroghe) per i lavori di ripristino, nonostante la diffida, comporta un'ipotesi di decadenza (art. 16); ne abbiamo dedotto che tale fatto deve avere conseguenze ulteriori: il mancato rispetto di questa prescrizione/condizione dell'autorizzazione e convenzione è condizione ostativa al rilascio di nuovi titoli autorizzativi.

Il comma in esame voleva in particolare fare detto rinvio; la osservazione della Regione ha evidenziato come non sia esplicitato chiaramente e pertanto si integra aggiungendo al secondo comma quanto segue:

#### PIAE adottato

2. Il PAE deve prevedere che negli Accordi e nelle autorizzazioni vengano specificatamente e chiaramente indicate le conseguenze derivanti dal mancato rispetto del termine per l'esecuzione delle opere di recupero e di sistemazione e indicate nel precedente comma.

#### Modiche al PIAE

2. Il PAE deve prevedere che negli Accordi e nelle autorizzazioni vengano specificatamente e chiaramente indicate le conseguenze derivanti dal mancato rispetto del termine per l'esecuzione delle opere di recupero e di sistemazione e indicate nel precedente comma. **In particolare l'Accordo, le Convenzioni e le autorizzazioni devono esplicitare che l'inadempimento degli obblighi previsti, tra questi i tempi e le modalità di ripristino, comporta , in ragione delle singole fattispecie, l'applicazione degli art. 16, 17 e 18 della LR 17/1991, ne deriva altresì l'impossibilità di rilascio di ulteriori autorizzazioni, nonché l'applicazione delle sanzioni dell'art. 22 della LR 17/1991".**

## **2.24 - ART. 28. ATTUAZIONE MEDIANTE ACCORDI E CONVENZIONI. CONTENUTI. CAUZIONE O FIDEIUSSIONE A GARANZIA DEL RECUPERO E DEGLI ALTRI OBBLIGHI**

*Art. 28: si invita la Provincia a effettuare le **verifiche** del caso sugli obblighi per il proprietario dei terreni di cui al comma 2, che sembra andare oltre a quelli stabiliti dalla normativa vigente.*

\*

*Si invita la Provincia **a valutare** una modifica del comma 10 in relazione all'avvio delle procedure di sospensione dell'attività per il rifiuto dell'istituto a corrispondere le somme garantite, in quanto si penalizza il titolare dell'autorizzazione per una responsabilità non sua.*

\*

*Si chiede infine alla Provincia l'indicazione di una **normativa di riferimento** o la modifica del comma 11, che prevede che la sospensione per oltre 12 mesi dell'attività determini la revoca delle autorizzazione.*

### **DEDUZIONE ALLA RISERVA 2.24**

#### **ACCOLTA**

Quanto al ruolo del proprietario, occorre preliminarmente considerare un fatto: è successo che il titolare dell'autorizzazione, specialmente se trattasi di società, fallisce o cessa di esistere; le aree restano senza il soggetto obbligato all'esecuzione delle opere di ripristino o sistemazione finale e un proprietario terzo estraneo all'attività che è anch'esso danneggiato.

Le NTA tentano di rafforzare il rapporto tra obbligo del ripristino e proprietario ma in un modo nuovo: obbligando il titolare dell'autorizzazione a tenere indenne il proprietario (attuale e futuro).

Si è quindi colto un dato testuale: l'art. 12 della LR 17/1991 espressamente prevede che la sottoscrizione della Convenzione sia ad opera del PROPRIETARIO DELL'AREA; abbiamo previsto che questi debba sottoscrivere la Convenzione unitamente al titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

La figura del proprietario è importante: è certa e sempre conosciuta e conoscibile stante la trascrizione nei registri immobiliari.

Così come la realizzazione delle opere di sistemazione finale è un onere che grava sull'area di proprietà di un soggetto certo e conoscibile.

Per dare maggiore certezza alla realizzazione delle opere di ripristino la Provincia ritiene si possa chiedere al Titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di impegnarsi nel ripristino non solo verso il Comune ma anche nei confronti del proprietario attuale o suoi aventi causa (proprietari futuri), evitando così che la società svanisca dopo avere venduto ad un terzo incolpevole.

Il meccanismo prevede che il titolare della autorizzazione sottoscriva la fideiussione, ma questa ha due soggetti obbligati: il titolare e il proprietario. Così nel caso di fallimento di uno dei due l'istituto non potrà eccepire alcunché e il proprietario potrà giovare della polizza, unitamente al Comune, per realizzare le opere che il titolare non ha eseguito.

Accogliendo i suggerimenti della Regione si elimina il riferimento alla responsabilità solidale, ma si creano le condizioni affinché il proprietario possa divenire parte del ripristino, tenuto indenne dalle relative spese, divenendo soggetto anch'esso garante e garantito; si esplicita e aggiunge al comma 2 quanto segue:

#### Testo adottato

- 2 (P) Gli Accordi e le Convenzioni devono essere sottoscritte dal proprietario dell'area unitamente al responsabile dell'attività, se diverso dal primo; entrambi i soggetti sono responsabili in solido degli obblighi relativi al recupero dell'area. Il proprietario dell'area resta responsabile del recupero anche nel caso in cui intervenga l'estinzione della ditta titolare dell'attività (liquidazione della società, fallimento ecc).

#### Testo modificato

- 2 (P) Gli Accordi e le Convenzioni devono essere sottoscritte dal titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività e, se diverso, anche dal proprietario dell'area. Se il titolare è anche proprietario delle aree, in caso di trasferimento di tutto o parte del diritto di proprietà delle aree deve dare tempestiva comunicazione al Comune, dovendosi procedere alla integrazione soggettiva della Convenzione e delle garanzie. Il responsabile degli obblighi è il soggetto che esercita l'attività; nel caso di separazione tra titolarità dell'autorizzazione e proprietà è necessario che quest'ultima sia tenuta indenne dai danni e posta in grado dal titolare di potersi sostituire a questi per il ripristino dello stato dei luoghi. La fideiussione, di cui ai successivi commi, è prestata a cure e spese da titolare delle autorizzazione.

(P) Gli Accordi e le Convenzioni devono essere sottoscritte dal proprietario dell'area unitamente al titolare dell'autorizzazione, benché solo quest'ultimo sia responsabile dell'attività. La fideiussione, di cui ai successivi comma, è perfezionata a cure, spese e sottoscritta dal solo titolare delle autorizzazione, al fine da tenere indenne il Comune dai danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi connessi allo svolgimento dell'attività estrattiva e al ripristino o di sistemazione finale dell'area e per l'esecuzione d'ufficio delle opere di mitigazione e ripristino.

Inoltre, al fine di rendere edotti i terzi acquirenti si aggiunge all'art. 24, comma 2, lett. b) , quanto segue:

“..LR 17/1991. Le convenzioni sono trascritte per rendere opponibili ai terzi acquirenti i vincoli e obblighi nascenti dalla Convenzione medesima”.

\*

In relazione a quanto osservato in relazione al comma 10, si forniscono i seguenti chiarimenti.

Il titolare dell'autorizzazione è l'obbligato principale rispetto al puntuale e corretto adempimento degli obblighi previsti dagli atti (Accordi, Convenzioni e Autorizzazioni); l'ente garante è chiamato a rispondere previa diffida al titolare ad adempiere e al persistere dell'inadempimento. Se si procede all'escussione delle polizze è perché il garantito non ha adempiuto alla diffida e questa è ancora pienamente efficace (quindi o perché non impugnata o perché il giudice non ha sospeso).

Se poi anche l'ente garante pone problemi, ciò significa che il Comune deve attivare ulteriori procedure e azioni giudiziarie con ulteriori costi; ma questi vi sono in quanto, si ripete, il titolare dell'autorizzazione non ha adempiuto nonostante la diffida formale e un ulteriore termine per adempiere.

Ugualmente nel caso di reintegra della fideiussione: il titolare non ha provveduto nonostante la diffida e a questa fattispecie, peraltro, non è facile ottenere piena tutela indiretta (le garanzie possono essere aggiornate con indice ISTAT, ma questa potrebbe non essere sufficiente).

Abbiamo quindi un soggetto (titolare) inadempiente e il cui atto di contestazione dell'inadempimento non è stato sospeso: non possiamo quindi ritenere che il titolare possa essere estromesso rispetto ai fatti.

Il comma 10 modula l'applicazione dell'art. 18 della LR 17/1991: si è in presenza di un inadempimento che attiene ad un aspetto delicato e pregiudizievole rispetto alla tutela di interessi pubblici, che devono essere valutati ai fini dell'applicazione della revoca di cui al citato articolo.

In ragione di quanto sopra premesso e dell'osservazione della regione, ritenuto necessario meglio specificare, il comma è modificato come segue

#### PIAE adottato

10. L'omesso aggiornamento annuale o reintegrazione dell'importo della garanzia, nel caso di escussione parziale o totale, o il rifiuto dell'istituto a corrispondere le somme garantite dalla fideiussione comportano l'avvio del procedimento per la sospensione delle autorizzazioni rilasciate al titolare dell'attività e al proprietario delle aree.

#### Modifiche al PIAE

10. L'omesso aggiornamento annuale o reintegrazione dell'importo della garanzia, nel caso di escussione parziale o totale, o il rifiuto dell'istituto a corrispondere le somme garantite dalla fideiussione comportano l'avvio del procedimento per la sospensione delle autorizzazioni rilasciate al titolare dell'attività e al proprietario delle aree. **L'inadempimento è accertato mediante formale diffida, notificata al responsabile e per conoscenza anche all'istituto garante, con cui viene altresì assegnato al titolare un congruo termine per adempiere.**

\*

In relazione ai chiarimenti richiesti con riferimento al comma 11, si è in presenza un presupposto: l'omesso rispetto di una condizione prevista nell'autorizzazione, che determina dapprima la sospensione dell'attività, quindi, ai sensi dell'art. 16 della LR 17/1991 la decadenza.



Quindi la Regione ha posto l'attenzione su un errore: la decadenza e non la revoca dell'autorizzazione, si richiama pertanto l'art. 16 citato.

#### PIAE adottato

11. (P) La sospensione delle autorizzazioni permane sino al ripristino integrale della fidejussione. La sospensione non determina alcuna modifica al termine di validità dell'autorizzazione. Pertanto lo scadere del termine determina l'impossibilità di riprendere i lavori, fatto salvo il rilascio di un nuovo titolo qualora sia stata corrisposta per intero la somma garantita o la maggior somma di cui il Comune risulti creditore. La sospensione per oltre 12 mesi dell'attività determina la revoca delle autorizzazioni.

#### Proposta di modifica

11. (P) La sospensione delle autorizzazioni permane sino al ripristino integrale della fidejussione. La sospensione non determina alcuna modifica al termine di validità dell'autorizzazione. Pertanto lo scadere del termine determina l'impossibilità di riprendere i lavori, fatto salvo il rilascio di un nuovo titolo qualora sia stata corrisposta per intero la somma garantita o la maggior somma di cui il Comune risulti creditore. **In caso di sospensione dell'attività per un periodo superiore a 8 (otto mesi) il Comune deve valutare se assumere provvedimento di decadenza dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 16 e 17 della LR 17/1991.**

## 2.25 - ART. 36. RESPONSABILE DEI LAVORI E DELLA SICUREZZA

Art. 36: si invita la Provincia a **modificare** il comma 1, laddove si afferma che il proprietario dei terreni è responsabile, congiuntamente al responsabile dei lavori, del rispetto della L.R. 17/1991 in quanto la stessa non lo prevede.

### DEDUZIONE ALLA RISERVA 2.25

#### ACCOLTA

Quanto alla figura del proprietario si è già detto in relazione all'art. 26. Si accoglie l'osservazione e si toglie il proprietario.

#### Testo adottato

1. Sono responsabili del rispetto della LR 17/91, in relazione alle norme del PIAE e del PAE, per le prescrizioni ed i contenuti del Progetto di coltivazione e di sistemazione finale e della Convenzione, i seguenti soggetti: il titolare dell'autorizzazione e il proprietario del terreno.

#### Testo modificato

1.(P) Gli Accordi e le Convenzioni devono essere sottoscritte dal responsabile dell'attività e proprietario dell'area unitamente, se diverso dal primo. Il proprietario dell'area è tenuto indenne dal titolare dell'autorizzazione attraverso la fideiussione di cui all'art. 28 per le spese di ripristino e sistemazione finale.

## **2.26 - ART. 42. MODALITÀ DI COLTIVAZIONE**

*Art. 42: Al comma 2, lettera b), si invita la Provincia a modificare la frase come segue: dopo la parola "... contigui ..." aggiungere "... o comunque funzionale ad ..." e cassare le parole "... al fine ..." in quanto non sempre può essere necessario procedere per lotti contigui.*

### **DEDUZIONE ALLA RISERVA 2.26**

#### **ACCOLTA**

Si ritiene di accogliere la proposta di modifica, in quanto, come indicato poco sopra, si possono presentare specifici casi di cave in cui non è possibile l'escavazione per lotti contigui (situazione quest'ultima che deve comunque rimanere la regola).

Pertanto si propone la seguente modifica:

#### **PIAE adottato**

b) la coltivazione della cava deve avvenire per lotti contigui al fine di assicurare il progressivo recupero ambientale. La sistemazione finale di un lotto su cui si è esaurita la fase di scavo deve essere iniziata contemporaneamente alla coltivazione del lotto successivo;

#### **Proposta di modifica al PIAE**

b) la coltivazione della cava deve avvenire per lotti contigui o comunque funzionali ad assicurare il progressivo recupero ambientale. La sistemazione finale di un lotto su cui si è esaurita la fase di scavo deve essere iniziata contemporaneamente alla coltivazione del lotto successivo;

## **2.27- ART. 43. PENDENZA DELLE SCARPATE.**

*Art. 43: si ritiene inopportuno che la normativa di uno strumento di pianificazione detti precisi angoli (anche se in forma di range) di coltivazione delle scarpate per materiali. Per quanto attiene le scarpate di abbandono, vale lo stesso discorso, tuttavia la norma potrebbe stabilire, dove ciò sia possibile, che l'angolo di abbandono sia sempre e comunque inferiore a quello di coltivazione. Si invita pertanto la Provincia **a valutare** l'opportunità di tali modifiche.*

### **DEDUZIONE ALLA RISERVA 2.27**

#### **FORNENDO LE SEGUENTI VALUTAZIONI**

Le ragioni che hanno portato alla definizione puntuale nelle NTA delle pendenze di scavo e ripristino per i diversi litotipi estrattivi figurano, oltre agli aspetti stabilità geotecnica dei fronti medesimi, anche considerazioni di carattere paesaggistico, legati al reinserimento “visivo” delle cave nel contesto preesistente.

Si concorda pienamente con le valutazioni regionali, per quanto riguarda l'opportunità di un corretto riferimento agli aspetti di natura prettamente geotecnica, che come peraltro è stato richiamato, fanno capo alla regolamentazione introdotta da diverse leggi vigenti in materia di sicurezza.

Tali valutazioni devono essere integrate dalla considerazione che le pendenze limite di stabilità raggiungibili con le verifiche di sicurezza dei versanti spesso non consentono, viste le geometrie raggiunte, un soddisfacente reinserimento visivo della ex cava nel contesto visuale-paesaggistico circostante, in quanto presentano testimonianza immediata non delle morfologie tipiche dei pendii (o delle pianure) naturali, ma delle geometrie regolari caratteristiche degli interventi di scavo artificiali.

Ne' il successivo riporto di materiali sciolti e rimaneggiati (cappellaccio, o scarto di lavorazione) ha dato risultati incoraggianti quando appoggiati su pendenze (non necessariamente elevate) distanti da quelle di riposo del materiale stesso: il piano che si viene a creare fra materiale in posto e materiale riportato diviene infatti spesso, a causa della diversa consistenza dei materiali, sede di scorrimenti preferenziali di acque di infiltrazione, causando in seguito fenomeni di dissesto e scollamento del riporto medesimo.

Diviene quindi evidente come la scelta di definire in modo preventivo, all'interno della normativa di uno strumento di pianificazione, i range di pendenze per i diversi materiali, con precisi angoli di coltivazione e ripristino delle scarpate per singoli materiali (che discende anche dall'esperienza decennale maturata sulle cave), ha come obiettivo una più puntuale salvaguardia del secondo aspetto di tutela paesaggistico visiva delle geometrie di scavo e ripristino.

## **2.28 - ART. 46. TUTELA DELLE ACQUE SOTTERRANEE E MONITORAGGIO DELLA FALDA**

*Art. 46: Si invita la Provincia **a valutare** la possibilità di prevedere una chiusura per rendere inaccessibile l'imbocco dei pozzi piezometrici e di predisporre un lucchetto con chiave unica per tutti i piezometri.*

### **DEDUZIONE ALLA RISERVA 2.28**

#### **ACCOLTA**

La valutazione e indicazione della Regione è condivisa per quanto riguarda la realistica possibilità di una corretta chiusura dei piezometri mediante lucchetti a chiave uniformata.

Pertanto all'art. 46, comma 5 è aggiunta infine la lettera l)

*l) i pozzi piezometrici devono essere chiusi e resi inaccessibili all'imbocco del pozzo mediante l'utilizzo di lucchetti a chiave uniformata.*

## **2.29 - ART. 52. TUTELA DELLA RETE VIABILE PUBBLICA**

*Art. 52: la legge di settore non prevede la lordatura della strada come causa di sospensione dell'attività come previsto al comma 4; tale tipologia sanzionatoria va ricercata in altre leggi applicabili (regolamenti comunali, codice della strada ecc) che devono essere esplicitamente citate. Si invita quindi al Provincia a effettuare le verifiche e le modifiche del caso.*

### **DEDUZIONE ALLA RISERVA 2.29**

Si tratta di problematica di rilievo, frequentemente verificatasi nel passato anche recente ed oggetto di molte rimostanze e lamentele da parte dei cittadini che hanno ripetutamente segnalato la questione, a cui non è stata data una risposta.

Il PIAE fornisce ai Comuni una guida capace di strutturare il proprio intervento; non vi è dubbio che la pulizia della strada sia un aspetto importante che attiene alla sicurezza della circolazione, oltre che all'igiene e all'ornato.

Non vi è dubbio che occorre attivare ogni azione esperibile affinché non vengano a determinarsi condizioni di pericolo; così come è pacifico che la tutela dell'incolumità attenga alla tutela di interessi pubblici.

La norma ha quindi esplicitato un'ipotesi di violazione dell'interesse pubblico nell'ipotesi in cui un soggetto non adempia a un ordine dell'amministrazione che, avendo accertato l'esistenza di una situazione di lordatura della strada, necessariamente significativa, diversamente non vi sarebbe stato un intervento del Comune, abbia impartito specifiche modalità e tempi di ripristino. Un'ipotesi quindi particolare: il soggetto ha omesso di rispettare l'obbligo di cui al comma 3, non adempie all'ordine del Comune di attenersi agli accorgimenti dati ed il provvedimento del Comune è efficace (quindi non sospeso dall'autorità giudiziaria, nel caso di impugnazione). Il persistere di questi fatti è pertanto un fatto che determina la violazione dell'interesse pubblico, ai sensi degli artt. 16 e ss della LR 17/1991, che deve portare ad interventi ancor più efficaci: la sospensione dell'attività sino a quando la lordatura permanga, sembra non una sanzione ma un provvedimento necessario per evitare l'ulteriore aggravarsi della situazione e che si verifichino fatti comportanti responsabilità anche per la stessa amministrazione comunale.

Si confermano le disposizioni contenute nel PIAE.

#### **PIAE adottato**

3. La Ditta è tenuta, sia durante le fasi di escavazione sia in quelle di sistemazione, ad evitare che i propri mezzi in uscita ed entrata dalle cave e dagli impianti di prima lavorazione imbrattino le strade pubbliche. A tal fine, compete alla Ditta la pulitura della superficie stradale ovvero l'adozione di idonei accorgimenti che evitino tale inconveniente.

4. In caso di inadempienza, il Comune deve imporre alla Ditta titolare dell'escavazione l'adozione di particolari accorgimenti entro un termine massimo da definirsi caso per caso. L'inadempienza o la non osservanza del termine di tempo imposto comporta la sospensione dei lavori di escavazione in tutta la cava. La pulitura é fatta quindi direttamente dal Comune, con addebito della spesa alla Ditta stessa.

**2.30 - ART. 56. INDIRIZZI PER LA UTILIZZAZIONE DEI MATERIALI PROVENIENTI DA INTERVENTI IDRAULICI O DI RINATURAZIONE IN AREE DEMANIALI.**

*Art. 56: il titolo dell'articolo non sembra essere congruente con il corpus, per cui si invita la Provincia a riformularlo.*

**DEDUZIONE ALLA RISERVA 2.30**

**ACCOLTA**

Si condivide la riserva e si propone di modificare il titolo dell'art. 56 secondo quanto indicato nell'invito regionale, con il seguente titolo *“Contributo dei materiali provenienti da interventi idraulici o di rinaturazione in aree demaniali al soddisfacimento del fabbisogno provinciale di inerti del PIAE”*.

Inoltre rileggendo il testo ci si è accorti di un errore di sintassi e della necessità al comma 1, che ha portato ad una modifica solo strutturale della frase, senza incidere nel contenuto.

**PIAE adottato**

**ART. 56. INDIRIZZI PER LA UTILIZZAZIONE DEI MATERIALI PROVENIENTI DA INTERVENTI IDRAULICI O DI RINATURALIZZAZIONE IN AREE DEMANIALI (D)**

1. I materiali ricavati da interventi idraulici di risagomatura, manutenzione o di rinaturalizzazione di corsi d'acqua, autorizzati al di fuori del regime della LR 17/91, devono essere computate come quantitativi che concorrono al soddisfacimento del fabbisogni previsti nel PIAE.
2. Altri materiali terrosi e ghiaiosi provenienti dalla realizzazione degli invasi a basso impatto ambientale previsti nella pianificazione di settore possono essere utilizzati in conformità alle disposizioni della LR 7/2004.

**Si propongono le seguenti modifiche**

**ART. 56. CONTRIBUTO DEI MATERIALI PROVENIENTI DA INTERVENTI IDRAULICI O DI RINATURAZIONE IN AREE DEMANIALI AL SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO PROVINCIALE DI INERTI DEL PIAE (P)**

1. I quantitativi dei materiali ricavati da interventi idraulici di risagomatura, manutenzione o di rinaturalizzazione di corsi d'acqua, autorizzati al di fuori del regime della LR 17/91, devono essere **computati e concorrono al soddisfacimento del fabbisogni previsti nel PIAE**
2. Altri materiali terrosi e ghiaiosi provenienti dalla realizzazione degli invasi a basso impatto ambientale previsti nella pianificazione di settore possono essere utilizzati in conformità alle disposizioni della LR 7/2004.



### **2.31 - ART. 57. COMMISSIONE TECNICA INFRAREGIONALE**

*Art. 57: si invita la Provincia **a valutare** l'opportunità di mantenere tale articolo in quanto i compiti della CTIAE sono definiti dalla legge di settore;*

#### **DEDUZIONE ALLA RISERVA 2.31**

Si rinvia a quanto illustrato nella premessa.

Si è voluto precisare la natura obbligatoria ma non vincolante della Commissione, peraltro mantenendo una struttura per quanto possibile alle norme vigenti.

### **3. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE – VOLUME 2 SCHEDE MONOGRAFICHE DEI POLI E AMBITI ESTRATTIVI COMUNALI PERIMETRALI**

#### **3.1 - RISERVA**

*si esprime una riserva per invitare la Provincia a verificare l'opportunità di eliminare dalle Schede monografiche dei poli e ambiti estrattivi comunali perimetrati le schede di dettaglio comunale dei poli estrattivi interessanti più territori comunali, che inducono ad una visione parcellizzata dell'area, riportando comunque la sola suddivisione dei quantitativi a livello comunale in apposita tabella;*

#### **DEDUZIONE ALLA RISERVA 3.1**

#### **ACCOLTA**

La scelta di indicare i quantitativi con riferimento a livello Comunale è stata effettuata per fornire ai Comuni, specialmente per quelli interessati dalla pianificazione PAE contestuale al PIAE una visione dei contenuti specifici PAE. Nelle NTA del PIAE, in accoglimento della riserva della Regione, vengono riportati i Poli e Ambiti nella loro unitarietà.

### **3.2 – RISERVA**

*si esprime una riserva volta a invitare la Provincia a **verificare** l'opportunità di rivedere alcune casistiche normative di rango comunale, eliminando gli articoli di maggior genericità o di principio, che risultano influenti a livello comunale o a valutare l'opportunità di elaborare una normativa tipo per i PAE, in quanto la trasposizione a livello di PAE, effettuata in alcuni casi, di norme o di prescrizioni mutate direttamente dal PIAE, senza una loro rimodulazione, non appare sufficientemente adeguata alla gestione dell'attività estrattiva cui è chiamato il PAE, laddove invece risultano sufficientemente corrette per un livello intermedio di pianificazione territoriale come quello del PIAE;*

#### **DEDUZIONE ALLA RISERVA 3.2**

#### **FORNENDO LE SEGUENTI VALUTAZIONI**

L'uso di uno schema tipo di NTA per i PAE mutuata dal PIAE si è reso necessario al fine di poter operare con la massima celerità nelle operazioni di modifica che dalla adozione seguiranno prima di giungere alla approvazione. Uniformare e rendere quanto più simili i testi è anche stata una scelta per consentire ai soggetti interessati di cogliere la unitarietà della struttura e cogliere quindi immediatamente eventuali modifiche. Diversamente i terzi avrebbero scontato ben maggiori difficoltà. Ugualmente sarebbe stato complesso in sede di controdeduzione andare ad intervenire su testi tra loro troppo diversi: si pensi alle modifiche a cascata dal PIAE ai 18 PAE, ovvero da un PAE a tutti gli altri laddove venga accolta un'osservazione di carattere generale. La presenza di norme non significativamente rimodulate o personalizzate è quindi da vedere come riflesso il meno positivo tra gli altri, di un'operazione più complessa, che ha sacrificato l'approfondimento testuale e la riduzione del testo, favorendo la semplificazione e celerità.

Ferma restando la struttura e quindi l'unitarietà dell'impostazione delle Norme, i Comuni attraverso un lavoro di appropriazione del testo, potranno apportare modifiche, eliminando così parti ripetitive e personalizzando ove lo ritengano necessario.